

Dalla guerra giusta alla guerra legale?

Massimo Luciani*

Abstract

From Just War to Lawful War

Human nature is linked to the artifice, which for man is nature, as the platonic myth of Epimetheus and Prometheus already shows. And war gives great proof of the natural human abilities concerning artifice: wars are won more by artifice than by courage. War is therefore first and foremost a technical affair, but it has always been the subject of study also in an ethical perspective. The doctrine of just war assumes precisely this perspective and, starting from the implicit premise of the inevitability of war, preaches its limitation. The discussion about just war has led Western thought from a first long phase, focused on the question of *ius ad bellum*, to a more recent and a brief one, focused on *ius in bello* and *ius post bellum*, to arrive to a last one in which, for objective reasons, neither the first nor the second question makes really sense anymore. This is, in particular, the current phase in which the risk of a nuclear war is always existing and in the presence of which the formula of the «just war» no longer has any meaning. Rather than looking for the just war, one should, if anything, think about the characteristics of a «lawful» war, that is, of a war respectful of the international norms and of the constitutional burdens of each country.

Keywords: Law. War. Risk. Nuclear. Ethics.

1. La guerra, la natura, l'artificio

L'uomo è capace di riconoscere i diritti altrui e l'esigenza di conservare i vincoli sociali, parimenti intendendo tutto quanto è invece «*contra ius naturae, humanae scilicet*»¹. «*Scilicet*»: il diritto naturale, in Grozio, procede non dal generale ordine oggettivo della natura, bensì dal particolare ordine interno della specie umana. È la natura propriamente *umana* che ci consente d'intendere cose che non sono comuni agli altri animali, ma sono «*humanae naturae congruentia*»². È la natura propriamente *umana* che genera il diritto naturale («*naturalis iuris mater est ipsa natura humana*»)³. È la natura propriamente *umana* che lo configura come diritto non disgiunto dall'utilità e come diritto comprensivo anche di quello delle genti.

* Già Università degli Studi di Roma, massimo.luciani@uniroma1.it.

¹ Grozio, 1625: *Prolegomena*, 4, corsivo mio (il numero di pagina dei *Prolegomena* non è indicato nell'originale).

² *Ibidem*: *Prolegomena*, 4.

³ *Ibidem*: *Prolegomena*, 6.

Il legame fra diritto naturale e specifica (cioè di specie) natura umana è così forte che —dice Grozio con frase sovente citata monca e resa dunque incomprendibile— le regole dell'agire umano ch'esso impone (in particolare: la naturale socievolezza e un innato altruismo non utilitaristico) «locum haberent etiamsi daremus quod sine summo scelere dari nequit, non esse Deum aut non curari ab eo negotia humana»⁴. Il diritto naturale, insomma, è per Grozio diritto propriamente umano, anche s'egli si affretta a precisare che le qualità naturali dell'uomo gli sono state instillate da Dio, sicché, se la natura dell'uomo è quella che è, «Deo tamen asscribi [sic] merito potest»⁵.

Se alla natura umana si lega il diritto naturale, tuttavia, alla natura umana si lega pure l'artificio, che per l'uomo è natura. Lo è, nella nostra autorappresentazione occidentale⁶, fondativamente, originariamente, logicamente. Non paradossalmente. Fu l'avventato e prodigo Epimeteo, chiamato dagli dei a distribuire agli esseri viventi i beni della natura, a renderlo necessario⁷. Fu sua la responsabilità, perché, giunto all'uomo, scoprì d'averli consumati tutti, quei beni, restandogli da assegnare solo l'astratta capacità di governare la cosa pubblica⁸. Ma quella, di certo, non bastava. L'uomo restava comunque privo di zanne e di artigli per difendersi e attaccare, di vello e di corazzatura per proteggersi dalle intemperie e tutelarsi dai nemici, di zampe e di ali per correr veloce e per volare. L'Imprevidente aveva fallito e solo l'intervento dell'Antevedente poté porre rimedio alle sue mancanze⁹. Servì Prometeo perché l'uomo nudo e indifeso diventasse donatario della *téchne*, che fece luogo di zanne, di vello, d'artigli, di ali. Fece luogo, dunque, di tutto ciò ch'era natura per gli altri animali, diventandogli così altrettanto consustanziale, epperò «naturale»¹⁰. Come bene intese Marx, «la creazione pratica d'un mondo oggettivo, la trasformazione della natura inorganica è la riprova che l'uomo è un essere appartenente ad una specie e dotato di coscienza»¹¹. La lucreziana *daedala tellus*¹² ormai è tale anche nel senso dell'essere così plasmata dall'uomo artefice.

Certo, l'uomo non è solo *artifex* o *faber*. Questo elemento, anzi, restava in ombra nella classica tripartizione proposta da Aristotele nell'*Etica Nicomachea* fra il genere di vita dedito al piacere, quello dedito all'azione (politica) e quello dedito alla contemplazione¹³, tripartizione ora sostituita dalla bipartizione aren-

⁴ *Ibidem: Prolegomena*, 5.

⁵ *Ibidem: Prolegomena*, 5.

⁶ Quale che sia l'idea di «Occidente» e della sua storia dalla quale si muove. Il riferimento al solo Occidente sta a dire che nel testo non s'intende azzardare alcuna affermazione che pretenda d'attenere all'ontologia della natura umana.

⁷ Invero Epimeteo, come si sa, aveva ricevuto un incarico congiunto con Prometeo, ma lo convinse a lasciargli la distribuzione, riservandosi solo il successivo controllo (*Protagora*, 320d).

⁸ Si badi: trattasi di capacità astratta e condizionata, perché la si può esercitare in concreto solo a condizione d'averne coltivata la conoscenza (*Protagora*, 323c-324d).

⁹ Questa l'acuta osservazione di De Sanctis (2020: 12 sg.).

¹⁰ È interessante notare che questo atto fondativo della *téchne* umana può ben essere ricostruito come manifestazione di *hybris* (cfr. F. de Luise, *La hybris degli antichi e la posta in gioco del limite*, dattiloscritto, p. 4).

¹¹ Marx, 2004: 78.

¹² Tito Lucrezio Caro, *De rerum natura*, L. I, 7.

¹³ Aristotele, *Etica Nicomachea*, I (A), 5, 1095b, 16s.

dtiana (ma in realtà già prospettata sempre da Aristotele nella *Politica*)¹⁴ fra *vita activa* e *vita contemplativa*¹⁵. Nondimeno, la *vita activa* è essa pure, a sua volta, tripartita in attività lavorativa, operare e azione¹⁶, che si connettono —rispettivamente— alla sfera delle necessità e del bisogno (è la sfera dell'*animal laborans*); alla sfera dell'artificialità (è la sfera dell'*homo faber*); alla sfera della libertà, del dialogo e del rapporto sociale (è la sfera dell'*homo politicus*). Ma non è chi non veda come in tutte e tre queste sfere l'artificio sia essenziale perché la specie umana sopravviva e anzi viva in corrispondenza con le sue qualità «naturali».

Homo artifex, dunque. E di questa abilità naturale nell'artificio l'uomo dà grande prova nella guerra. Non gli eroi, non le doti naturali, non il numero, non la prestanza fisica la vincono, ma l'artificio. Fu l'incredibile successo della *civitas* perennemente *augescens* ad ammaestrare Vegezio, cui si disvelò la realtà dei fatti storici: «Nulla enim alia re videmus populum Romanum orbem subegisse terrarum nisi armorum exercitio, disciplina castrorum usuque militiae»¹⁷. Come, se non con l'artificio, i Romani avrebbero potuto avere ragione dei giganteschi germani, dei prestanti iberici, dei ricchi e infidi africani, dei colti greci¹⁸? Solo la conoscenza dell'arte della guerra e l'addestramento avevano salvato i pochi, ma in quell'arte esperti, contro i molti, ma in quell'arte imperiti: «Scientia enim rei bellicae dimicandi nutrit audaciam [...]. Etenim in certamine bellorum exercitata paucitas ad victoriam promptior est, rudis et indocta multitudo exposita semper ad caedem»¹⁹. Contro l'*ars* e l'*exercitium* nulla può la *virtus indocta*. È l'*ars* che fa vincere le battaglie, anche rinunciando ad annichilire il nemico («Plerique rei militaris ignari plenioram victoriam credunt, si adversarios aut locorum angustiis aut armorum multitudine circumdederint, ut aditum non inveniunt abscedendi. Sed clausis ex desperatione crescit audacia, et cum spei nihil est, sumit arma formido») ²⁰. È l'*ars* che non lascia conquistare dal nemico le proprie città («Videmus antiquissimas civitates ita in campis patentibus constitutas, ut deficiente auxilio locorum arte tamen et opere redderentur invictae») ²¹.

Che la guerra sia affare anzitutto tecnico ce lo spiega chi la sa fare: pensiamo alla preveggenza di Giulio Douhet, che già nel 1927 preconizzava i successi dell'arma aeronautica²², oppure, per fare solo due esempi-chiave nelle vicende della seconda guerra mondiale, alla centralità della dottrina delle forze corazzate

¹⁴ Aristotele, *Politica*, VII, 2, 1234a, 30.

¹⁵ Arendt, 1994: 10 sgg.

¹⁶ *Ibidem*: 8.

¹⁷ Opposta la prospettiva platonica (*Repubblica*, 688c), nella quale la rovina dei regni viene imputata all'ignoranza non già dell'arte della guerra, bensì delle questioni essenziali delle azioni umane. Nei confronti della guerra, del resto, in Platone si manifesta un convincimento completamente negativo e si invitano tutti a vivere sempre in pace («κατ' εἰρήνην»): *Le Leggi*, L. VII, 803d.

¹⁸ Non l'*ars bellica*, ma un ben diverso artificio, si sa, sarebbe stato il fondamento della fortuna di Roma secondo Polibio (*Storie*, L. VI, II, 3, 4, nonché L. VI, V, 18, 1), ovvero ne sarebbe stato una concausa per Bryce (1901: 125): la sua Costituzione («mista»). Sulla profonda diversità fra la concezione polibiana della Costituzione «mista» e quella dei moderni, abituati alla «divisione dei poteri», cfr. Capogrossi Colognesi, 2007: 158.

¹⁹ Vegezio, Flavio Renato, 1869-85: L. I, I.

²⁰ *Ibidem*: L. III, XXI.

²¹ *Ibidem*: L. IV, I.

²² Douhet, 1927: *passim*.

in Guderian²³ o all'importanza della produzione economica in Žukov²⁴. Insomma, tornando a Vegezio: «Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum; qui victoriam cupit, milites inbuat diligenter; qui secundos optat eventus, dimicet arte, non casu. Nemo provocare, nemo audet offendere quem intellegit superiorem esse, si pugnet»²⁵.

Un affare di *téchne*, dunque, che proprio per questo, talora, i classici legavano intimamente alle dimensioni più elevate dell'esperienza culturale dell'uomo, come si legge sia nella nota ricomprensione platonica dell'arte bellica in quella politica²⁶, sia nell'impressionante passaggio di una lettera di Frontone a Marco Aurelio: «neque res militaris neque officii observantia, quam philosophiam vocant, perfecta gigni potest, nisi cum eloquentia creata sit»²⁷.

2. Se guerreggiare

Non è dunque necessario muovere da un'antropologia negativa e dall'idea che l'uomo abbia natura irrimediabilmente ferina per nutrire un realistico scetticismo sull'espulsione della guerra dal nostro orizzonte di pensiero: non si tratta tanto di coltivare quell'«abitudine a pensare alla guerra come fenomeno immanente a tutta la storia dell'uomo»²⁸ di cui diceva Bobbio²⁹, attitudine sovente fondata sulla strumentale interpretazione di un importante, ma troppo ambiguo, frammento di Eraclito³⁰, ma semplicemente di constatare che della tradizione di pensiero occidentale l'intimo legame fra natura umana, artificio, guerra, è —sia pure talvolta inconsapevolmente— un elemento costitutivo. Non per questo siamo però tenuti ad accettare la guerra come inevitabile destino esperienziale e non per questo c'è preclusa la riflessione sul bandirla o limitarla.

Parve agli scrittori cristiani, pel tramite della dottrina della guerra giusta, di poter contemperare naturalità della guerra e sua limitazione, ma il loro percorso menò a un vicolo cieco. Provo a seguire i passi di quella dottrina in estrema (e probabilmente disdicevole) sintesi, limitandomi a risalire direttamente alle fonti più autorevoli e senza nemmeno provare a inseguire il fittissimo dibattito che da secoli le ha investite. Enuncio subito, anzi, la mia tesi: la discussione sulla guerra giusta ha condotto il pensiero occidentale da una prima lunga fase, concentrata sulla questione dello *ius ad bellum*, a una più recente e breve, concentrata sullo

²³ Guderian, 2019: 24 sg. e *passim*.

²⁴ Žukov, 1970: spec. 257.

²⁵ Vegezio, Flavio Renato, 1869-85: L. III, *Praefatio*.

²⁶ In origine, infatti, gli uomini non possedevano l'arte politica, della quale quella bellica è parte («πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὐπω εἶχον, ἥς μέρος πολεμική»): *Protagora*, 322b. Se simili raffronti possono mai avere senso, concetti analoghi paiono rinvenirsi in Sun Tzu: «Gli affari militari sono un'importante questione di stato» (Sun Tzu, 1994: 17).

²⁷ Frontone, 1997: 336.

²⁸ Bobbio, 1979a: 36.

²⁹ E nemmeno alla sua «natura» intesa in senso etico-religioso o biologico. Per la critica anche a questa prospettiva, vedi ancora *ibidem*: 84.

³⁰ Nel quale si dice che «pólemos» sarebbe padre di tutto (cfr. il *Frammento* 53 [44], in Diels, Kranz, 2006: 352): lemma che sovente si rende con «guerra», ma che con pari (se non superiore) plausibilità si potrebbe versare in «conflitto» (come, del resto, si fa nell'edizione citata).

ius in bello e sullo *ius post bellum*, per approdare a un'ultima nella quale, per ragioni oggettive, né l'una né l'altra questione hanno più davvero senso. Ma dobbiamo procedere con ordine.

Isidoro di Siviglia, nelle *Etimologie*, elenca quattro generi di guerra: «id est iustum, iniustum, civile, et plus quam civile»³¹. È chiaro che in realtà non si tratta di un insieme a quattro componenti, bensì di due coppie disomogenee, costruite —rispettivamente— in ragione della causa e dei belligeranti, ma la loro congiunta considerazione è significativa, quasi si voglia dire che la guerra civile (fra concittadini) e più che civile (addirittura fra parenti) sono così terribili da non poter nemmeno essere ricondotte (fosse pure ascrivendole al secondo termine) all'alternativa giusto/ingiusto. Del resto, non aveva già ammonito Lucano: «civile avertite bellum»³²?

In Isidoro, però, le considerazioni morali, potenzialmente sottese alla nozione di guerra giusta, sono assenti o si rinvergono (per giunta implicite) tutt'al più nell'anomala classificazione della guerra civile. Per un verso, il Libro XVIII, nel quale si discetta della guerra, non solo s'intitola anche ai giuochi, ma si occupa pure del foro³³, attestando che oggetto della trattazione sono le situazioni, anche moralmente adiafore, in cui in genere si compete. Per l'altro, Isidoro si limita a riprendere la nozione di guerra giusta di Cicerone, citando due passi del *De re publica* che, anzi, conosciamo solo grazie a lui: «iniusta bella sunt quae sunt sine causa suscepta. Nam extra ulciscendi aut propulsandorum hostium causa bellum geri iustum nullum potest»³⁴, e «Nullum bellum iustum habetur nisi denuntiatum, nisi dictum, nisi de repetitis rebus»³⁵. Del resto, sempre in Cicerone troviamo ricordato che già Tullo Ostilio, «fetiali religione», aveva stabilito «ut omne bellum, quod denuntiatum indictumque non esset, id iniustum esse atque inpium indicaretur»³⁶. Sicché poco aggiunge Isidoro quando scrive che «Iustum bellum est quod ex praedicto geritur de rebus repetitis aut propulsandorum hostium causa. Iniustum bellum est quod de furore, non de legitima ratione initur»³⁷. Aggiunge poco, insisto, perché la *ratio* legittimante cui si allude è semplicemente quella enunciata da Cicerone, dal cui pensiero non ci si discosta.

³¹ Isidoro di Siviglia, *Etimologiae sive origines*, L. XVIII, I, [2].

³² Marco Anneo Lucano, *Bellum civile*, II, 53.

³³ Isidoro di Siviglia, *Etimologiae sive origines*, cit., L. XVIII, XV.

³⁴ Cicerone, *De re publica*, L. III, 35.

³⁵ *Ibidem*. È opportuno segnalare una singolare svista della traduzione italiana della ed. delle *Etimologiae* a cura di A. Valastro Canale, Torino, UTET, 2014, che rende «de repetitis rebus» con «in seguito a fatti ripetuti», laddove correttamente, nella ed. del *De re publica* a cura di L. Ferrero e N. Zorzetti, 2a ed., Torino, UTET, 1974, si legge «per restituzione di cose». V. anche *De officiis*, L. I, 11, 34-35.

³⁶ Cicerone, *De re publica*, L. II, 31.

³⁷ Isidoro di Siviglia, *Etimologiae sive origines*, cit., L. XVIII, I, [2]. Aggiungerei che la prospettiva giuridica emerge con forza anche dall'etimologia del lemma «pace» proposta più avanti (*ibidem*, L. XVIII, I, 5): dicendo ch'esso è «a pacto sumptum» e richiamando anche la nozione di «foedus», Isidoro, così, si fonda su quel diritto «internazionale» pattizio che tanto consideravano i Romani (i Cartaginesi sono disprezzati perché fedifraghi, «foederum ruptore[s]»: Tito Livio, *Ab Urbe condita*, XXI, 40, 12). Un diritto pattizio che, a ben vedere, ha radici profonde nella fondamentale idea della *bona fides* come presupposto essenziale delle relazioni umane: «Rome, in truth, conceived *fides* to be the underlying basis of all international relationships» (Phillipson, 1911: I, 117, ma cfr. anche *ibidem*: I, 68 sg. e II, 232).

La riflessione di Cicerone, per la sua relativa organicità, ci si presenta come la conclusiva razionalizzazione di una risalente pratica della guerra, nella quale si era alimentato il convincimento che la nozione di *bellum iustum* ruotasse attorno all'idea della sua corretta *indictio*: giusta è la guerra formalmente corretta, cioè la guerra che viene dichiarata secondo le regole, in particolare (almeno nella prima fase della storia di Roma) con l'intervento dei Feziali³⁸, i quali chiudevano la dichiarazione di guerra pronunciando un enunciato performativo di rara efficacia («*bellum indico facioque*»)³⁹. Anche se lo sguardo si allarga alle *causae* della guerra registriamo paradigmi sostanzialmente giuridico-formali, in certi limiti analoghi a quelli caratterizzanti le *actiones* di diritto privato⁴⁰: si tratta sempre di riparare un torto subito⁴¹ o di recuperare beni e ricchezze illegittimamente sottratti⁴², mentre il ricorso alle armi deve essere preceduto dal tentativo diplomatico di ottenere pacifica soddisfazione⁴³: «*Roman war was well regularized, and was not waged without provocation after the manner of robbers and bandits, "more latronum"*»⁴⁴. La tradizione romana non ammette la prepotenza e la censura anche qualora sia stata commessa dagli stessi Romani. Ad esempio, sembra proprio di avvertire in Livio un certo consenso, quando, narrando della vergognosa sconfitta di Caudio contro i Sanniti, mette in bocca al capo di costoro, Caio Ponzio, parole che suonano da reprimenda ai Romani, i quali, sconfitti in battaglia i Sanniti che avevano violato i trattati, non avevano accettato le riparazioni di rito: «*Iustum est bellum, Samnites, quibus necessarium, et pia arma, quibus nulla nisi in armis relinquitur spes*»⁴⁵. Non è forse azzardato pensare che per Livio le Forche Caudine fossero state la fatale punizione di un'inaccettabile arroganza.

Ma torniamo appunto a Cicerone e alla *ratio* della qualificazione come giusta della guerra: quella *ratio* non è *morale*, ma *giuridica*. Per essere giusta, infatti, la guerra deve soddisfare alcune condizioni sostanziali e formali che sono appunto eminentemente giuridiche: sul piano sostanziale, essere motivata dall'esigenza di vendicarsi, di rivendicare beni sottratti o di respingere i nemici; sul piano formale, essere annunciata e dichiarata⁴⁶. Ora, prescindendo dalla moralità intrinseca del fenomeno giuridico (che costituisce pur sempre il passaggio-chiave da *bía* a *krátos*), non v'è qui il minimo riferimento a considerazioni d'ordine morale e quelle religiose appaiono semplici residui dell'originaria natura —giuridica e religiosa all'un tempo— dello *ius fetiale* per come originatosi nell'esperienza ro-

³⁸ *Ibidem*: II, 179 sg. (e cfr. *ibidem*, 345 sgg., per rilievi sulla progressiva crisi, a partire dalla tarda repubblica, dello *ius fetiale*); Catalano, 1965: 18 (ma cfr. *ibidem*: 20 l'osservazione che il rito feziale dell'*indictio* si mantenne fino al II secolo d.C.); De Martino, 1973: 15; A. Calore, 2007: spec. 611.

³⁹ Tito Livio, *Ab Urbe condita*, I, 32, 13.

⁴⁰ C. Phillipson, 1911: II, 200 sgg.

⁴¹ Possono vedersene vari esempi in *ibidem*: 182.

⁴² Sembra recessivo l'elemento della punizione dei responsabili, valorizzato —invece— da Platone (*Repubblica*, L. V, 471).

⁴³ C. Phillipson, 1911: II, 180 sg., 192.

⁴⁴ *Ibidem*: II, 191.

⁴⁵ Tito Livio, *Ab Urbe condita*, IX, 1, 12.

⁴⁶ Soprattutto su questo secondo tratto si sofferma Sacco, 2012: 161 sg.

mana arcaica⁴⁷. I requisiti formali sono, è ovvio, eminentemente giuridici, ma lo sono anche quelli sostanziali, perché in tutti e tre i casi indicati si tratta di riparare a un torto (la vendetta è solo reazione a un atto anti-giuridico), derivante dalla violazione di diritti o di prerogative giuridicamente riconosciute, sicché anche qui è il diritto, non la morale, che conta.

Isidoro, pertanto, recepisce la classicità più di quanto le aggiunga di pensiero cristiano, mentre le cose erano andate all'inverso in Agostino e all'inverso andranno in Tommaso.

È nel primo che emerge con chiarezza il grave problema di fronte al quale i primi cristiani si trovano: come conciliare il radicale messaggio evangelico con l'esigenza di non apparire distruttori della *res publica*? In *Luca*, 6, 27-35, si chiede di amare i nemici e di far del bene a chi ci odia, porgendo anche l'altra guancia, se l'una è stata percossa⁴⁸; in *Matteo*, 5, 39-48, si chiede di non opporsi al malvagio, di porgere la guancia sinistra se la destra è stata percossa, di amare i nemici e pregare per i persecutori (imperativo addirittura più esigente di quello —che troviamo in Sant'Ambrogio— di non rispondere alle provocazioni semplicemente per non essere pari al peccatore che ce le impone e che «nos similes sui fieri desiderat»)⁴⁹. Tutto questo, all'evidenza, non è compatibile con una comunità politica che deve difendersi dai nemici esterni (e al tempo di Ambrogio e più ancora di Agostino deve farlo con particolare fermezza)⁵⁰. Ambrogio, dunque, ammette la guerra, sebbene prescriva moderazione *in bello*⁵¹, ma più ancora è Agostino che è perfettamente consapevole delle difficoltà e replica proprio alla mortale critica opposta dai pagani ai cristiani d'essere, in buona sostanza, distruttori dello Stato a causa del loro pacifismo incompatibile con la *salus rei publicae*. Nell'*Epistola a Marcellino*, scritta fra il 411 e il 412, egli affronta di petto il problema, dispiegando cinque argomenti: a) che la mitezza e la capacità di perdono dei governanti era predicata anche dagli stessi pagani⁵²; b) che la concordia è il fondamento dello Stato⁵³; c) che il Cristo interpretò il proprio comandamento in modo accorto, non porgendo, in realtà, l'altra guancia, ma, pur pacificamente, impedendo che fosse commesso un male ulteriore⁵⁴; d) che i cristiani non abdicano al potere di correzione, ma l'esercitano con moderazione e benevolenza, sì che «ipsa bella [che dunque si ammettono] sine benevolentia non gerentur»⁵⁵; e) che i Vangeli non vietano tutte le guerre, «Nam si christiana disciplina om-

⁴⁷ Catalano, 1965: 31, per l'osservazione che «non è dato concepire per i Romani dell'età più antica una norma di *ius* che non sia insieme religiosa e giuridica».

⁴⁸ Il precetto, anzi, è ancor più definitivo, imponendo l'amore di per sé, non perché dagli amati si sia riamati né per una qualsivoglia utilità, fosse pure morale («Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla»: *Luca*, 6, 35). Precetto, a me pare, di improba osservanza: chi ama i propri nemici può davvero farlo nel senso che il Vangelo prescrive? Li ama davvero per intimo amor loro o li ama perché ama quel Dio, dal quale è riamato, che gli prescrive di amarli?

⁴⁹ Aurelio Ambrogio, *De officiis ministrorum*, L. I, C. XXIX, 139.

⁵⁰ Il collegamento fra le prime dottrine della guerra giusta e questa esigenza politica è perfettamente colto da L. Sturzo, 1929: 171.

⁵¹ Aurelio Ambrogio, *De officiis ministrorum*, L. I, C. V, 17.

⁵² Aurelio Agostino d'Ippona, *Epistola* 138, *Ad Marcellinum*, 2, 9.

⁵³ *Ibidem*: 2, 10.

⁵⁴ *Ibidem*: 2, 13.

⁵⁵ *Ibidem*: 2, 14.

nia bella culparet, hoc potius militibus consilium salutis petentibus in Evangelio diceretur, ut abicerent arma, seque omnino militiae subtraherent»⁵⁶, mentre in *Luca*, 3, 14, prescrivendo ai soldati di non maltrattare nessuno, si dice che deve bastar loro la paga, il che dimostra che il servizio militare è ammesso.

Come si vede, sono qui esposti in sintesi i medesimi argomenti che poi saranno sviluppati con maggiore respiro nel *De civitate Dei*, assimilando i regni a «magna latrocinia» in difetto di giustizia⁵⁷, condannando la cupidigia di dominio⁵⁸, l'aggressione degli altri popoli⁵⁹, etc.

Rimossa la mortale critica d'essere nemici dello Stato resta però il problema di non eccedere: per quanto lo si stemperi (per non dire: lo si alteri), il messaggio del Cristo esclude quanto meno l'uso indiscriminato della violenza, sicché il suo interprete deve se non altro individuare un criterio che dell'esercizio della violenza sia regolatore, non solo nel *quomodo*, ma anzitutto nell'*an*. La dottrina della guerra giusta ha questo scopo. Ma non sa raggiungerlo. E non è un caso ch'essa sia stata del tutto decostruita da un cristiano conseguente come Sturzo, il quale, ancorando la giustizia della guerra alla «prevalent general conscience of the time and place»⁶⁰, apparentemente si macchiava di cinismo realpolitico, ma in realtà fondava le premesse per l'annullamento d'ogni distinzione fra guerra giusta e ingiusta, prospettando una trasformazione di quella «prevalent general conscience» nella direzione del rifiuto dell'assenso a *qualsiasi* guerra e —dunque— del bando di *tutte* le guerre⁶¹.

Ma torniamo ad Agostino. Inizialmente, egli non si discosta dalla classica impostazione ciceroniana e afferma che «Iusta autem bella ea definiri solent, quae ulciscuntur iniurias, si qua gens vel civitas, quae bello petenda est, vel vindicare neglexerit quod a suis improbe factum est, vel reddere quod per iniurias ablatum est». Subito appresso, però, aggiunge che «Sed etiam hoc genus belli sine dubitatione iustum est, quod Deus imperat, apud quem non est iniquitas et novit quid cuique fieri debeat. In quo bello dux exercitus vel ipse populus, non tam auctor belli, quam minister iudicandus est»⁶². Così, è chiaro, l'iniziale appoggio alla classicità finisce per sorreggere ben diverse conclusioni. La guerra non è giusta —diciamo così— solo *ulciscendi causa*, cioè per ragioni che possiamo definire giuridiche (trattasi, alla fin fine, di azioni volte alla riparazione del torto e al risarcimento del danno), ma anche *divinae voluntatis causa*, perché Dio l'ha voluta. E questa opinione, transitata nel *Decretum Gratiani*, diventa diritto canonico positivo⁶³.

⁵⁶ *Ibidem*: 2, 15.

⁵⁷ Aurelio Agostino d'Ippona, *De Civitate Dei*, L. 4, C. 4.

⁵⁸ *Ibidem*: L. 4, C. 6.

⁵⁹ *Ibidem*: L. 4, C. 13.

⁶⁰ L. Sturzo, 1929: 208 (cito dalla versione inglese, lingua nella quale il libro venne inizialmente pubblicato).

⁶¹ Quanto alla strategia (invero non robustissima) da seguire per raggiungere questo obiettivo, *ibidem*: 223 sgg.

⁶² Aurelio Agostino d'Ippona, *Quaestiones in Heptateuchum*, 6, 10 (8, 2). Il passo biblico commentato è quello in cui Dio esorta Giosuè a organizzare un'imboscata in danno dei nemici.

⁶³ «Iusta autem bella solent diffiniri, quae ulciscuntur iniurias, sic gens et civitas, petenda est, quae uel vindicare neglexerit quod a suis improbe factum est, uel reddere quod per iniurias ablatum est. Sed

In questo caso chi guerreggia non è altri che un ministro di Dio e come tale —ovviamente— non gli si può addebitare alcuna colpa. Non solo. Poiché la volontà di Dio è insondabile e non può essere discussa, anche le peggiori effe-
ratezze ne sono giustificate: esse, infatti, appaiono tali nella prospettiva umana, ma non lo sono in quella divina, che noi non conosciamo⁶⁴. Così, se Giosuè non lascia vivo alcun abitante delle città che gli si sono consegnate, «nullo modo putanda est ista crudelitas [...], quia Deus hoc iusserat» e «Qui autem existimant hinc Deum ipsum fuisse crudelem, et propter hoc Veteris Testamenti verum Deum fuisse auctorem nolunt credere [un altro problema cruciale, come si sa, questo della scissione fra Vecchio e Nuovo Testamento], tam perverse de operibus Dei quam de peccatis hominum iudicant, nescientes quid quisque pati dignus sit [...]»⁶⁵.

Cambia tutto, dicevo, perché alla prospettiva giuridica si affianca, ma in realtà —per la sua incontenibile potenza prescrittiva— si sostituisce, quella teologica, spostando l'attenzione dai fatti e dalla loro interpretazione alla luce dei precetti del diritto alla parola di Dio e al modo in cui essa è tradita e interpretata⁶⁶. Per soprammercato, l'incertezza che ne deriva si acuisce quando sopravviene anche il richiamo al foro interno, quando —cioè— si afferma che «Apud veros Dei cultores etiam ipsa bella pacata sunt, quae non cupiditate aut crudelitate, sed pacis studio geruntur; ut mali coerceantur, et boni subleventur»⁶⁷. Entra qui in campo l'*intentio*, ma questa, essendo questione soggettiva⁶⁸, appunto di foro interno, si presta al massimo dell'indeterminatezza e anche della manipolazione. Anche di qui il continuo scontro che dividerà pure i cristiani su quale guerra meriti d'essere qualificata giusta, scontro che determinerà *dissensiones* addirittura sulla valutazione della stessa guerra agli infedeli. In particolare, mentre nella Bolla *Exsurge Domine* del 15 giugno 1520, Leone X annovererà tra gli errori di Lutero anche quello di affermare che «Proeliari adversus Turcas est repugnare Deo visitanti iniquitates nostras per illos»⁶⁹, Lutero, riconoscendo di aver detto, in passato, che «wider den Türken streiten ist eben so viel, als Gott widerstreben, der mit solcher Ruthe unsre Sünde heimsucht»⁷⁰, replicherà non solo che

et hoc genus belli sine dubio iustum est, quod Deus inperat, qui, nouit quid cuique fieri debeat; in quo bello duxor exercitus uel ipse populus non tam auctor belli, quam minister iudicandus est»: *Decretum Gratiani*, II, C. XXIII, Q. II, C. II (può leggersi all'indirizzo web https://geschichte.digitale-sammlung.de//decretum-gratiani/kapitel/dc_chapter_2_2688).

⁶⁴ È dunque dubbio che si possa distinguere fra guerra «santa» e guerra «giusta» così nettamente come vorrebbe Orend, 2013: 14.

⁶⁵ Aurelio Agostino d'Ipbona, *Quaestiones in Heptateuchum*, 6, 16 (11, 14-15).

⁶⁶ La riflessione agostiniana, osserva Sacco, 2012: 166, segna «l'inizio della concezione etica del conflitto oscurandone la valenza giuridica».

⁶⁷ La frase è attribuita ad Agostino sia da San Tommaso (*Summa Theologica*, IIa IIae, Q. 40, A. 1) che dal Decreto di Graziano (D., C. XXIII, Qu. I, Can. 6).

⁶⁸ La novità dell'aggiunta, in Agostino, di una condizione soggettiva alle usuali condizioni oggettive è messa in luce da molti (cfr., ad es., Orend, 2013: 13, che peraltro —inopinatamente— vorrebbe ora ridare lustro a quella opinione: *ibidem*: 49).

⁶⁹ Questo passo della Bolla può leggersi in Denzinger 2018: n. 1484. Nemmeno la mite Caterina da Siena, deprecando la guerra fra cristiani, si esimeva dall'incitare alla guerra contro gli infedeli: cfr. Lettera 140, *A messer Giovanni condottiero e capo della compagnia che venne nel tempo della fame* (Caterina da Siena, 2006: 109 sg.).

⁷⁰ Lutero, 1854: 3.

quella frase era stata pronunciata in altri tempi, prima dell'intensificarsi dell'espansionismo islamico, ma anche ch'essa non significava opposizione alla guerra avverso i Turchi, bensì all'uso che ne facevano i Papi, i quali se ne servivano per spillare danaro alla nazione tedesca⁷¹.

Sin qui Agostino e le conseguenze, di lunga lena, delle sue premesse. Non sorprenderà certo la maggiore attenzione di San Tommaso per la dimensione giuridica. Perché una guerra sia giusta, infatti, «tria requiruntur». La prima condizione è la «auctoritas principis, cuius mandato bellum est gerendum»: la guerra non è affar dei privati e non lo è perché altrimenti ne scapiterebbe quell'ordine cui Tommaso dedica in più occasioni la sua preoccupata sollecitudine⁷². La seconda è la «causa iusta», per la quale Tommaso richiama —sì— Agostino, ma solo limitatamente alla parte in cui questi riprende, a sua volta, Cicerone. E sin qui siamo pienamente entro la prospettiva giuridica, che però viene alterata dalla terza condizione, cioè dalla «intentio bellantium recta». Un'alterazione del pensiero classico e non un rovesciamento, certo, eppure insidiosissima, perché —dovendo tutte e tre essere compresenti⁷³— l'assenza di questa terza condizione (che già abbiamo visto essere prevista da Agostino) mette fuori giuoco le prime due «Potest autem contingere quod etiam si sit legitima auctoritas indicentis bellum et causa iusta, nihilominus propter pravam intentionem bellum reddatur illicitum». Per intendere il pericolo basta riflettere sul fatto che *intentio* sicuramente *bona* è il perseguimento della pace (e infatti «illi qui iusta bella gerunt pacem intendunt»⁷⁴: ma qual è l'aggressore, il violento, il distruttore, che non dice di desiderare e antevere la pace⁷⁵? In realtà, il punto sarebbe stato implicitamente chiarito il secolo successivo in quel *Tractatus* di Giovanni da Legnano che tanta influenza avrebbe poi esercitato sul pensiero giuridico-politico europeo: poiché le guerre nascono, in presenza di un «dissonum», «ad dissonantiam excludendam», si può ben dire che «fiunt bella propter pacem»⁷⁶. Tanto non vuol dire che — come, a mio avviso, erroneamente si afferma nella traduzione inglese, «wars are made for the sake of peace»⁷⁷: così si ridà inavvertitamente voce alla dottrina dell'*intentio* soggettiva, mentre l'originale mette crudamente in luce il semplice fatto oggettivo che le guerre (le quali, appunto, «fiunt») non possono che concludersi con la pace.

⁷¹ *Ibidem*: 4 sg. Il dibattito dell'epoca sulla complessa posizione di Lutero quanto alla guerra contro i Turchi è descritto in Kritzel 2008: spec. 31 sgg. In ogni caso, viste le considerazioni riportate nel testo, non sembra che per Lutero la sola guerra giusta fosse quella tra eguali per l'autodifesa (come ritiene invece Ballis, 1973: 71).

⁷² Basta pensare alle dure considerazioni sulla sedizione (che «proprie est inter partes unius multitudinis inter se dissentientes» e in particolare si verifica «cum una pars civitatis excitatur in tumultum contra aliam»), la quale mette a rischio un «bene speciale», «scilicet unitatem et pacem multitudinis»: *Summa theologiae*, IIa IIae, q. 42, a.1.

⁷³ Venerosi Pesciolini, 1970: 932.

⁷⁴ È qui ripreso, ma profondamente rielaborato, un noto spunto aristotelico sulla necessità che la guerra tenda alla pace («[...] πόλεμον μὲν εἰρήνης χάριν [...]»: *Politica*, VII, 14, 1333a, 34s).

⁷⁵ Tommaso d'Aquino, *Summa Theologica*, IIa IIae, q. 40, a. 1.

⁷⁶ Da Legnano, 1917: 79.

⁷⁷ Così la traduzione inglese, *ibidem*: 217.

3. Come guerreggiare

Sebbene vi siano accenni anche ai limiti delle azioni *in bello*, l'attenzione delle riflessioni che ora ho rapidamente ricostruito si concentra palesemente sulla legittimazione *ad bellum*. Le cose cambiano più avanti, quando la guerra dei cristiani (e anche fra cristiani), piaccia o non piaccia, è ormai un fatto accreditato da plurime prove storiche e la questione dello *ius in bello* diventa non meno importante di quella dello *ius ad bellum*, peraltro assai circoscritto rispetto al passato. Sono Vitoria e Suárez, non a caso assunti a paradigma (specialmente il primo) da Carl Schmitt⁷⁸, che compiono significativi passi avanti, muovendo nella direzione della de-teologizzazione e giuridificazione del tema della guerra.

Vitoria, sciolto positivamente il dubbio sull'ammissibilità della guerra per i cristiani⁷⁹, limita all'estremo la *iusta causa*, riducendola alla «iniuria accepta» ed escludendo la «diversitas religionis», la «amplificatio imperii» e la «gloria principis»⁸⁰. La prima e la terza delle sue *Quaestiones*, dedicate a tali problemi (la seconda concerne l'autorità legittimata a indire la guerra, esso pure tema giuridicamente, più che moralmente, rilevante), sono molto brevi, mentre ben maggiore spazio è lasciato alla quarta, che riguarda ciò che è lecito fare *in bello iusto*. Lo sguardo si sposta dallo *ius ad bellum* allo *ius in bello* e Vitoria enuncia cinque proposizioni⁸¹ e risponde a quattordici interrogativi⁸² che tutti lo concernono (ruotando sempre, a me sembra, attorno al fondamentale principio enunciato per primo: che «In bello iusto licet omnia facere, quae necessaria sunt ad bonum publicum et ad defensionem boni publici») ⁸³.

Ancor di più impressiona Suárez. L'ambito della guerra giusta, per la verità, torna ad ampliarsi, ad esempio perché si riconosce che a certe condizioni i regni degli infedeli si possono invadere *ad propulsandam fidem*. Tuttavia la condizione legittimante è stringente: che prima si sia tentato di accordarsi per ottenere l'ingresso in quei regni dei predicatori della fede cristiana, che l'accordo sia fallito, che quell'ingresso sia stato impedito o che i predicatori, una volta fatti entrare, siano stati uccisi o maltrattati⁸⁴: questioni —come si vede— eminentemente giuridiche. Ma quel che maggiormente conta è la radicale modificazione della tripartizione delle ragioni legittimanti la guerra giusta, tripartizione ereditata da San Tommaso. Se la prima resta l'autorità legittima del principe e la seconda la giusta causa, la terza non è più l'*intentio*, ma diventa il *debitus modus* (che è

⁷⁸ Schmitt, 1997: spec. 69 sgg., in cui si esamina a fondo la dottrina di Vitoria sulla «scoperta» delle Americhe in connessione alla teoria della guerra giusta. Suárez è, più che altro, esempio paradigmatico della tarda teologia scolastica (*ibidem*: 105 sg.).

⁷⁹ De Vitoria, 2005: 6 sgg.

⁸⁰ *Ibidem*: 26.

⁸¹ *Ibidem*: 34 sgg.

⁸² *Ibidem*: 42 sgg., 64 sgg.

⁸³ *Ibidem*: 34.

⁸⁴ Suárez, 1621a: 285 (se così non fosse sarebbero gli infedeli a combattere una guerra giusta, in quanto difensiva). Interessante osservare che per Suárez combattere gli infedeli anche con la guerra è attribuzione spettante al Pontefice in quanto concernente la potestà spirituale, che «indirecte extenditur ad temporalia» (*ibidem*: 284).

anche *aequalitas*) da assicurare in ogni momento della guerra («in illius initio, prosecutione, & victoria») ⁸⁵. Un cambiamento radicale, che sposta l'asse della riflessione dallo *ius ad bellum* allo *ius in bello*, cioè a una questione nella quale il diritto riesce a muoversi con minore preoccupazione di conformazione a premesse d'ordine teologico, in quanto «più concreta e pragmatica» ⁸⁶.

Non siamo certo alla laicizzazione del tema della guerra, ma è evidente che le questioni teologiche cominciano a lasciare il passo a quelle strettamente giuridiche. N'è limpida testimonianza appunto l'importanza assunta da quella del *debitus modus gerendi bellum*, nell'affrontar la quale il diritto, a quello stadio di sviluppo delle relazioni internazionali, incontra imbarazzi ben minori di quelli che l'azzoppiano nel dirigersi alla cruciale definizione della nozione di guerra giusta *quoad titulum*. Tutta la vicenda bellica, in realtà, finisce per essere ricostruita come una sorta di grande processo giudiziario nel quale si esercita *iurisdictio* ⁸⁷ e infatti il lemma, se in prima battuta identifica l'ambito oggettivo di un potere, allude anche alla vera e propria giurisdizione: «coactio, vel punitio sine iurisdictione non est iusta» ⁸⁸ scrive Vitoria, mentre Suárez va anche più in là, dicendo che «potestas indicendi bellum est quaedam potestas iurisdictionis», assimilata alla potestà esercitata dal sovrano «ad coercendum malfactores» ⁸⁹. Una costruzione, certo, sbilenca, visto che è ben singolare una procedura giudiziaria che affida alle parti lo stabilire chi ha ragione e chi ha torto e non garantisce affatto che colui che vince sia anche chi ha ragione ⁹⁰, ma l'assimilazione è significativa del ruolo più saldo che, per rapporto alla morale, il diritto va acquisendo.

Ma siamo ancora in mezzo al guado. Il diritto di Vitoria e dello stesso Suárez è ancora diritto canonico; non è fatto di pasta diversa da quella delle norme del *Decretum Gratiani*. La laicizzazione del diritto bellico si compirà più avanti e certo non per opera di Vitoria e Suárez, ma grazie al recepimento del pensiero di chi (e ben coglierà Schmitt l'importanza dell'evento) ⁹¹ già nel 1598 ⁹² aveva avuto il coraggio di elevare il grido «silete theologi in munere alieno» ⁹³. Alberico Gentili fonda davvero i principi fondamentali del nuovo diritto internazionale secolarizzato. È già la sua premessa definitoria che lo disvela, allorquando egli precisa che si ha guerra quando «inter duas partes aequales de victoria contenditur» ⁹⁴. Sono parti pubbliche, ma sono eguali come lo sono quelle di un duello privato ed è evidente che l'eguaglianza è il postulato essenziale di una concezione laica,

⁸⁵ Suárez, 1621b: 482.

⁸⁶ Vedaschi, 2007: 24.

⁸⁷ Lo coglie bene Bobbio, 1979a: 52. Cfr. anche, già prima, Bobbio 1979b: 101.

⁸⁸ Suárez, 1621a: 291.

⁸⁹ Suárez, 1621b: 482.

⁹⁰ V. ancora Bobbio, 1979a: 52 sgg. e Bobbio, 1979b: 103 sg. Sulla seconda criticità sarebbe apparentemente semplice obiettare che nemmeno le comuni procedure giudiziarie assicurano che chi ha ragione ne esca effettivamente vittorioso, ma in questo caso possiamo sempre contestarne l'esito sulla base di argomenti *giuridici*, che difettano — invece — nel caso della contestazione dell'esito di una guerra.

⁹¹ Nel medesimo senso, fra i molti, Ballis, 1973: 93.

⁹² Essa, invero, era già compiutamente delineata circa dieci anni prima: Holland, 1877: XX.

⁹³ Gentili, 1877: 55.

⁹⁴ *Ibidem*: 11.

secolarizzata, non teologica, della guerra. E se si è eguali ogni sovrano *in regno suo* ha anche pari diritto di aggredire o di resistere all'aggressore: «Sola scilicet auctoritas principum hic, non alia iustitiae causa attenditur»⁹⁵. Basta questo a seppellire la dottrina della guerra giusta⁹⁶ e anche la guerra contro i Turchi cessa d'essere motivata dalla religione, ma deriva dal fatto: «quia illi ferunt se nobis hostes, et nobis insidiantur, nobis imminent, nostra rapiunt per omnem perfidiam, quum possunt, semper»⁹⁷.

Con Gentili (più di quanto sarà con Grozio, apostolo di un diritto che cerca di sottrarsi alla teologia —sì— ma resta tuttora legato alla dottrina morale della guerra giusta)⁹⁸ si aprivano al secolarizzato diritto delle genti sconfinati spazi di intervento regolatorio sulla guerra. Ma si trattava ancora di spazi puramente teorici, difettando un ordine internazionale idoneo a ospitare un efficace diritto bellico, capace di rendere recessivo l'interesse per la giustizia o meno della guerra. La dottrina classica della guerra giusta «aveva riconosciuto il limite della propria validità nel presupposto della mancanza di una legislazione internazionale efficace, il cui eventuale avvento avrebbe tolto alla stessa le sue basi»⁹⁹, ma un cambio radicale di condizione non era ancora avvenuto. Né, forse, ancora oggi è possibile prefigurarlo. Il Concilio Vaticano II ha confermato la cedevolezza della dottrina della guerra giusta alla costituzione di una forza internazionale efficace («fintantoché esisterà il pericolo della guerra e non ci sarà un'autorità internazionale competente, munita di forze efficaci, una volta esaurite tutte le possibilità di un pacifico accomodamento, non si potrà negare ai governi il diritto di una legittima difesa») ¹⁰⁰, ma la natura medesima della guerra, per l'eccedenza di violenza che la caratterizza, ne rende malagevole la regolazione giuridica. E sebbene nel corso della storia, soprattutto nell'ultimo secolo, la dottrina della guerra giusta sia stata erosa, essa non è stata ancora del tutto sostituita da quella della guerra (meramente) legittima o meglio ancora legale (ché di legalità —cioè di corrispondenza a norme giuridiche— appunto si tratta), come dimostrano i ricorrenti tentativi di riabilitare concezioni premoderne (ultima, fra le più note, quella di Walzer). Saranno i fatti, semmai, a destituirli del tutto di fondamento, ma di questo diremo più avanti. Un punto, (terminologico e concettuale all'un tempo), tuttavia, va chiarito sin d'ora.

Dire «guerra giusta» o «guerra legittima» o più ancora «guerra legale» non è affatto la stessa cosa. Paradossalmente, l'equivoco che siano espressioni equivalenti è stato alimentato da Bobbio in alcuni interventi sulla prima guerra del Golfo, sebbene proprio egli stesso avesse chiarito assai bene la distinzione nei più distesi ed elaborati scritti della metà degli anni Sessanta. «Il senso corrente

⁹⁵ *Ibidem*: 33.

⁹⁶ Sull'eguaglianza fra contendenti come premessa incompatibile con la dottrina della guerra giusta, Vedaschi, 2007: 34.

⁹⁷ Gentili, 1877: 54.

⁹⁸ Nel senso che Grozio, per quanto ben distinto dai teologi scolastici, continuasse a usarne volentieri gli argomenti, C. Schmitt, 1997: 86. A sua volta, Ballis, 1973: 109, sostiene che il pregio maggiore del *De iure belli ac pacis* non sarebbe l'originalità, ma la sistematicità.

⁹⁹ Venerosi Pesciolini, 1970: 933.

¹⁰⁰ Costituzione pastorale *Gaudium et Spes* (7 dicembre 1965, ma ad applicazione differita al 29 giugno 1966), par. 79.

e prevalente della parola “giusto” nel linguaggio giuridico», scrisse Bobbio negli scritti più tardi, sarebbe il medesimo «di “conforme alla legge” o “legale”»¹⁰¹. E scrisse anche che «Guerra giusta equivale a dire, nel linguaggio giuridico, l’“uso legittimo della forza”»¹⁰². Sennonché, a me sembra che «giusto», «legittimo» e «legale», proprio nel linguaggio giuridico, vogliano dire cose assai diverse (alludendo, alla grossa, alla corrispondenza a un modello ideale; all’esistenza di un fondamento del potere esercitato; al rispetto della legge) e che le affermazioni che ho riportato servissero solo a giustificare l’iniziale scelta, non felice, di chiamare «giusta» una guerra che lo stesso Bobbio riteneva semplicemente «legittima» o addirittura «legale»¹⁰³. Basta dire che già nelle primissime dichiarazioni (quelle che fecero scambiare Bobbio per un teorico del *bellum iustum*) egli aveva definito «giusta» la guerra rispettosa del principio di diritto internazionale della legittima difesa¹⁰⁴ e aveva detto questo: «che una violazione del diritto internazionale ci sia stata, non c’è dubbio alcuno [...]. Dunque, mi pare esistano tutti i presupposti perché la guerra [...] sia giusta»¹⁰⁵, con ciò chiarendo che quel che contava era il rispetto del *diritto*¹⁰⁶.

Ammaestrato da questa esperienza, dunque, e per evitare ogni possibile ambiguità o fraintendimento, preferisco parlare di guerra *legale*, nel senso di guerra consentita da specifiche norme giuridiche, quale che sia l’apprezzamento morale che ciascuno voglia darle.

So bene che la sostituzione del giuridico al morale come paradigma di valutazione non ci mette del tutto al riparo dal potenziale fondamentalismo della teoria e della pratica della «guerra giusta». Nella crisi della dimensione religiosa innescata dagli imponenti processi di secolarizzazione della modernità, «il ricorso al giuridico» si è effettivamente affermato come il «criterio complessivo per la regolazione sociale» e in questo ricorso la parte del leone l’ha avuta il diritto penale¹⁰⁷: lo stigma impresso ai nemici non cessa d’esser tale se costoro sono intesi come violatori non già di norme morali, ma semplicemente di norme giuridiche, sì, ma in qualche modo sacralizzate. Nondimeno, se questa è una deriva patologica dell’uso del diritto nelle società contemporanee (nella quale tutti sono pronti a gettare la prima pietra, sentendosi —chissà perché— mondi da peccato), essa rappresenta il tratto fisiologico della dottrina della guerra moralmente giusta. Si può anche concedere che tanto i criteri giuridici (anche quelli meramente formali) quanto quelli morali «partecip[i]no di un comune orizzonte», nella misura in cui entrambi intendono sottrarre la guerra alla sfera della naturalità¹⁰⁸, ma tra i due v’è un’irredimibile differenza di origine, fondamento, interpretazione, conseguenze.

¹⁰¹ Bobbio, 1991a: 11.

¹⁰² Bobbio, 1991b: 68.

¹⁰³ Per la stessa esigenza di precisione concettuale non condivido la chiusura del saggio (pel resto assai convincente) di Sorrentino, 2005: 631, laddove si dice che «l’unica guerra giusta è quella *secundum ius*».

¹⁰⁴ Bobbio, 1991c: 39.

¹⁰⁵ Bobbio, 1991b: 68.

¹⁰⁶ Bobbio, 1991d: 42 sg.

¹⁰⁷ Roppo, 2022: 14.

¹⁰⁸ Jellamo, 1999: 56 sg.

4. Il rischio nucleare e l'inconsistenza della dottrina della guerra giusta

Dai tempi di Alberico Gentili il diritto internazionale è assai progredito nella direzione di una disciplina tanto dello *ius ad bellum* quanto dello *ius in bello*. Dopo la seconda guerra mondiale, anzi, ha allargato le proprie pretese sino a impossessarsi addirittura dello *ius post bellum*: la svolta di Norimberga e Tokyo¹⁰⁹, ispirata scientificamente soprattutto da Hersch Lauterpacht¹¹⁰, è stata radicale e ha rotto i tradizionali principi dello *ius publicum europaeum*, per come lentamente consolidatisi a partire dalla Pace di Westfalia. Proprio per questo, tuttavia, lo sviluppo della dottrina dello *ius post bellum*, specie —ma non solo— nella parte in cui si propone di regolare la «punizione» dei responsabili di una guerra ingiusta¹¹¹ e non semplicemente le obbligazioni di ricostruzione in capo ai vincitori¹¹², non s'inserisce armonicamente, quale suo ulteriore sviluppo, nel processo di laicizzazione e giuridicizzazione del fenomeno bellico innescato dalla modernità, ma appare funzionale alla riedificazione di una dottrina della guerra giusta (i suoi teorizzatori riconoscono ch'essa «is an important component of

¹⁰⁹ La storia, in realtà, aveva già conosciuto esempi di processi al nemico (alcuni sono illustrati in Luciani, 2019: 370 sgg.), ma solo allora se ne sviluppa una compiuta teorizzazione.

¹¹⁰ Su Lauterpacht e i principi di Norimberga, cfr. il bel libro di Sands, 2017: 73 sgg., 285 sgg.

¹¹¹ Operando una innovativa «move from collective to individual responsibility» (Stahn, 2007: 940). Anche gli interventi in favore delle popolazioni civili dei Paesi aggressori, una volta debellati, dovrebbero essere alimentati, secondo Orend, 2013: 203, da prelievi in danno delle élites che avevano sostenuto il precedente regime.

¹¹² Chi intende separare dottrina dello *ius post bellum* e considerazioni d'ordine morale sostiene (giustamente) che «the applicability of principles of post-conflict peace can no longer depend exclusively on moral considerations, such as righteousness of waging war. The concept of a fair and just peace must be framed by reference to certain objective rules and standards that regulate guidelines for peace-making in the interest of people and individuals affected by conflict» (Stahn, 2006: 936). Afferma il contrario, invece, chi intende mantenere uno stretto legame fra giusta causa della guerra e giustizia del governo del dopoguerra. Questa è la posizione più volte sostenuta da Brian Orend (cfr., ad es., Orend, 2002: 44: «In my judgment, it is only when the victorious regime has fought a just and lawful war, as defined by international law and just war theory, that we can speak meaningfully of rights and duties, of both victor and vanquished, at the conclusion of armed conflict», cors. mio). Posizione invero assai singolare, non foss'altro perché non è dato sapere come e perché la *teoria* della guerra giusta possa essere collocata sul medesimo piano (e avere la medesima autorità) del *diritto* internazionale. Non è difficile notare, però, che pure la prima posizione, in realtà, ipotizza, ma non realizza, la separazione fra *ius post bellum* e morale. Quando, infatti, si dice, a proposito degli interventi «umanitari» e «democratici», che «Such interventions would be judged not only by their purported goals, but by their implications and effects. Post-conflict law might provide the necessary parameters and benchmarks to determine whether the respective goals have been implemented in a fair and effective manner and in accordance with the law» (Stahn, 2006: 942, cors. mio) non si fa altro che postulare pur sempre un giudizio *morale* sulla guerra, che è diverso da quello tradizionale semplicemente perché emesso *secundum eventum*, cioè *a posteriori* e non *a priori*. Non solo. Anche la prima prospettiva offre il fianco alla critica là dove ipotizza interventi sulla sovranità interna dei Paesi debellati della cui compatibilità con i principi del costituzionalismo e con una realistica considerazione della politica è lecito dubitare (*ibidem*: 936: «The ultimate purpose of fair and just peace-making is to remove the causes of violence. This may require positive transformations of the domestic order of a society. In many cases, a fair and just peace settlement will ideally endeavour to achieve a higher level of human rights protection, accountability and good governance than in the period before the resort to armed force»).

just war theory»)¹¹³ d'impronta scopertamente premoderna («*Jus post bellum* is connected with *jus ad bellum*»)¹¹⁴, della cui pericolosità è difficile non avvedersi.

Sarà pur stata funzionale al ristabilimento della dignità tedesca e alla giustificazione di un nuovo espansionismo pangermanico, ma l'obiezione schmittiana contro la guerra giusta, specie contro la guerra dichiarata per difendere la pace quale «ultima guerra finale dell'umanità», resta insormontabile: «Tali guerre sono necessariamente particolarmente intensive e disumane poiché, *superando il "politico"*, squalificano il nemico anche sotto il profilo morale come sotto tutti gli altri profili e lo trasformano in mostro disumano che non può essere solo sconfitto ma dev'essere definitivamente *distrutto, cioè non deve essere più soltanto un nemico da ricacciare nei suoi confini*»¹¹⁵. Connettere lo *ius post bellum* alla guerra giusta significa smarrire le conquiste moderne della giuridicizzazione del conflitto¹¹⁶: una volta di più il postmoderno ha il sapore acre del premoderno¹¹⁷.

Il rischio di simili dottrine si percepisce su entrambi i terreni in cui esse sono state dispiegate.

Si percepisce su quello della punizione dei crimini di guerra, dove si manifesta con piana evidenza l'irresistibilità degli interessi del vincitore (mi ha sempre impressionato la *Relazione* indirizzata a Truman il 7 giugno 1945 da Jackson, giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti e accusatore americano a Norimberga, nella quale candidamente si scriveva che «gli Stati Uniti hanno un interesse *vitale* al riconoscimento della portata giuridica e politica dei trattati di rinuncia alla guerra», e all'affermazione del principio che «un attentato al fondamento delle relazioni internazionali non può essere considerato che come un crimine contro l'umanità»¹¹⁸).

Si percepisce su quello della ricostruzione, che viene presentato come un problema morale, ma in realtà è questione di diritto internazionale positivo e di prevenzione dei conflitti futuri. L'aveva genialmente colto Keynes alla fine del primo conflitto mondiale prefigurando il disastro che l'umiliazione della Germania avrebbe causato¹¹⁹, ma evidentemente la storia continua a insegnare molto, ma a essere imparata poco.

In realtà, il vizio fondamentale della dottrina sta in questo: «In times where international law is moving from a *jus ad bellum* to a *jus contra bellum*, it seems

¹¹³ Bass, 2004: 385. Critica questa indiretta riesumazione della dottrina della guerra giusta De Brabandere, 2014: 124 sg.

¹¹⁴ Bass, 2004: 386.

¹¹⁵ Schmitt, 1972: 120 (cors. nell'orig.).

¹¹⁶ Sulla cui irrinunciabilità cfr. ovviamente Schmitt, 1997: 113.

¹¹⁷ Al momento di licenziare la versione definitiva di questo scritto è giunta la tristissima notizia della morte di Paolo Grossi. Fra le cose che ci distinguevano —ma non ci dividevano— la valutazione del postmoderno giuridico (o «pos-moderno», come all'amico e Maestro scomparso piaceva dire). Da Lui difeso (cfr., fra i molti saggi in proposito, Grossi, 2013: spec. 611 sgg.); da me inteso come confessato ritorno nella premodernità.

¹¹⁸ Si può leggere (in versione francese) in Aroneanu, 1961: 294 sgg. (corsivo mio).

¹¹⁹ Keynes, 2007: *passim* (ma cfr. in particolare 123: «Quale ben diverso futuro l'Europa avrebbe potuto sperare se Lloyd George o Wilson avessero capito che i problemi più gravi reclamanti la loro attenzione non erano politici o territoriali ma finanziari ed economici, e che i pericoli del futuro non stavano in frontiere e sovranità, ma in cibo, carbone e trasporti»).

even more imprudent to assess the legality of an armed conflict in function of its effects, or to grant certain post-conflict responsibilities and rights to states in function of the “justness” of their cause»¹²⁰. Legalità e giusta causa non vanno, non possono andare, di pari passo.

La dottrina della guerra giusta, tuttavia, ha conosciuto, da quasi cinquant'anni a questa parte, una rinnovata fortuna, dovuta soprattutto all'opera di Michael Walzer, alla quale —come frequentemente accade ai prodotti dell'industria culturale anglosassone— ha arriso un inopinato successo planetario. Il legame con la dottrina tradizionale della guerra giusta, in questo caso, è non solo evidente, ma dichiarato («It is a good theory; we remain indebted to the Catholic theologians who invented it centuries ago»)¹²¹, così come evidente è dichiarata la contrapposizione alle concezioni rigorosamente giuridiche della guerra, considerate prive di effettiva utilità («The lawyers have constructed a paper world»)¹²². Il balzo nel premoderno è evidente: mentre le vicende diplomatiche successive alla fine della seconda guerra mondiale sembravano aver portato all'affermazione del principio della legalità della sola guerra difensiva, spingendo a concentrare l'attenzione più sullo *ius in bello* che sullo *ius ad bellum*, ormai strettamente delimitato, Walzer predica una stretta connessione fra l'uno e l'altro e rivaluta sia la dottrina della difesa preventiva, legittimandola non solo nel caso di «imminent attack», ma anche in quello di «sufficient threat»¹²³, sia —con evidenti, ancorché non esplicitate o non immaginate, reminiscenze di Tommaso Moro¹²⁴— la dottrina dell'intervento (di singoli Stati, si badi, non della comunità internazionale) negli affari interni degli altri Stati al fine di salvaguardare i diritti umani, almeno «when the violation of human rights [...] is [...] terrible»¹²⁵.

È fatale che, con queste premesse, i criteri di legittimazione, sia quanto allo *ius ad bellum* che quanto allo *ius in bello* che allo *ius post bellum*, siano estremamente incerti, vaghi, generici. L'intervento umanitario, si dice, deve mirare

¹²⁰ De Brabandere, 2014: 132.

¹²¹ Così nella *Prefazione* alla 5a edizione di Walzer, 1992: XIV. Ha scritto Galli (2015: 12) che «Il ritorno novecentesco della guerra giusta non è, naturalmente, la riproposizione dell'universo spirituale e politico cristiano pre-moderno», ma le affermazioni di Walzer inducono a pensare che, forse, per quanto non dovrebbe (e potrebbe) esserlo, alla fin fine lo sia.

¹²² Così Walzer, 1992: XXV.

¹²³ *Ibidem*: 81.

¹²⁴ T. More, *Utopia (Libellus vere aureus nec minus salutaris quam festivus de Optimo reip. statu deque nova insula Utopia)*, L. II, Cap. VII, scrisse che gli Utopiani «Bellum utpote rem plane beluinan [...] summopere abominantur», e non si impegnano in guerra «nisi quo aut suos fines tueantur, aut amicorum terris, infusos hostes propulsent, aut populum quempiam tyrannide pressum, miserati, (quod humanitatis gratia faciunt) suis viribus Tyranni iugo, & servitute liberent» (cors. mio). Lo stesso Moro, poi, giustificava l'istituzione di colonie come rimedio alla sovrappopolazione e alle crisi alimentari, ammettendo l'uso della forza contro gli indigeni recalcitranti («Aduersus repugnantes, bello confligunt. nam eam iustissimam belli causam ducunt, quum populus quispiam eius soli quo ipse non utitur, sed uelut inane ac uacuum possidet, alijs tamen qui ex naturae praescripto inde nutrirī debeant, usum ac possessionem interdicat»: *ibidem*, L. II, Cap. IV). Il che —come ha ben messo in evidenza Troeltsch— paradossalmente ne avvicinava il pensiero, per questo profilo, al realismo machiavelliano (Troeltsch, 1923: 149).

¹²⁵ Walzer, 1992: 90.

a costituire «un nuovo regime che deve essere, perlomeno, *non omicida*»¹²⁶; il regime dello Stato in cui si interviene deve essere «*intrinsecamente* aggressivo e assassino»¹²⁷; le riparazioni possono essere imposte agli Stati sconfitti con l'intervento umanitario anche se finiscono per gravare sulla loro popolazione, ma non a prezzo della «*riduzione in schiavitù* [...] per riparare le vittime del loro paese»¹²⁸; dopo il successo dell'intervento occorre instaurare «la giustizia sociale *nel suo senso minimale*»¹²⁹; sempre finite le ostilità, occorre assicurare «qualcosa che si avvicini *il più possibile* alla giustizia nei confronti dei criminali di guerra e degli assassini»¹³⁰. Né riesce a fare meglio di Walzer chi a Walzer si ispira. Si resta assai perplessi, ad esempio, quando un pur attento studioso come Alessandro Ferrara, volendo legittimare le guerre a tutela dei diritti umani, cerca di circoscrivere il campo sostenendo che ci si dovrebbe limitare: a) «ad alcuni diritti che hanno a che fare con la *integrità e la sicurezza fisica* delle persone»; b) «ai casi di violazione dei diritti umani in qualche modo “primari”»; c) agli interventi a protezione di diritti violati con una «caratteristica di *sistematicità*»¹³¹.

Davanti a queste e a consimili¹³² asserzioni viene da chiedersi quanto sia coerente una dottrina che postula la protezione dei diritti umani attraverso interventi che sacrificano un diritto umano *par excellence* quale quello alla vita¹³³; se, in accordo con questi paradigmi, sarebbe allora possibile intervenire militarmente in un Paese che non garantisce ai suoi cittadini una protezione adeguata della salute; se si dia una nozione oggettiva di diritti umani «in qualche modo» (*sic!*) primari; se la libertà di coscienza valga per chiunque meno dell'integrità fisica, quando sin dal Seicento si discute del primato dell'una o dell'altra; se vi sia un criterio parimenti oggettivo di identificazione della «sistematicità» delle violazioni. Eccetera, eccetera, eccetera¹³⁴.

V'è tutto un riemergere, insomma, di norme comportamentali —diciamo così— a fattispecie aperta e di convincimenti soggettivi presentati come precipitati di oggettive leggi morali, che rendono ancor più complesso ragionare sui

¹²⁶ Walzer, 2017: 14 (cors. mio). Il che dovrebbe aprire peraltro la discussione su quando si possa qualificare «omicida» un regime: un ordinamento che prevede la pena di morte (e certo non lo fanno solo gli «Stati canaglia»...) lo è?

¹²⁷ *Ibidem*: 15 (cors. mio).

¹²⁸ *Ibidem*: 21 (cors. mio).

¹²⁹ *Ibidem*: 26 (cors. mio). Si noterà che, invece, si dice che il «movimento verso l'uguaglianza di genere» deve essere innescato, senza parlare di suoi contenuti «minimi».

¹³⁰ *Ibidem*: 28 (cors. mio).

¹³¹ Ferrara, 1999: 138 (cors. nell'orig.).

¹³² Cfr., ad es., Viola, 2003: 240, il quale ritiene «giusta» la guerra indetta per tutelare «un piccolo nucleo di diritti fondamentali che devono considerarsi come elementari e come la condizione per il godimento di tutti gli altri diritti» (inutile dire che l'A. non può non porre problematicamente la questione della loro identificazione). Cfr. *ibidem*, 243, peraltro, il doveroso riconoscimento che per quanto giusta una simile guerra non potrebbe essere combattuta senza violare altri diritti umani (primo fra tutti quello alla vita), che però viene subito contraddetto dalla vaga affermazione che «ciò, però, non significa che si possa e debba bandire del tutto in casi estremi l'uso della forza» (il che, di bel nuovo, sollecita l'interrogativo su quali siano questi «casi estremi» e sull'autorità che dovrebbe proclamarli).

¹³³ Cfr. Fiorillo, 2009: 41, 69.

¹³⁴ Tralascio, in particolare, la questione del rapporto fra *iusta causa* e *ius in bello*, che potrebbe consentire di rendere il secondo tanto più debole quanto più forte è la prima (la pone, sia pure problematicamente, sempre Ferrara, 1999: 144).

problemi che il diritto internazionale è chiamato a risolvere. Un diritto internazionale che, peraltro, mentre è messo in disparte da una prospettiva teorica che vuole essere dichiaratamente antilegalistica, è contraddittoriamente utilizzato allorché appare conveniente richiamarlo, come quando, ragionando di neutralità, la relativa possibilità è ancorata —con singolare disinvoltura— anche a quel diritto internazionale che sarebbe un «paper world»¹³⁵.

L'avventatezza delle dottrine che si calano nuovamente nel premoderno rende di bel nuovo attuale il bisogno che Alberico Gentili sembrava aver soddisfatto una volta per tutte alla fine del Cinquecento: sostituire alle pretese teologico-morali la neutralizzazione giuridica del conflitto. Va dunque contrastato questo passo indietro, questo tentativo di *discessus* dalla modernità. Il «pensiero triste» della guerra giusta¹³⁶ si fa ancor più triste ai nostri giorni. La dottrina tradizionale aveva cercato di conciliare una lettura accomodante del messaggio evangelico con una forte tensione alla limitazione dell'uso della violenza nei rapporti (diremmo noi adesso) internazionali: in un mondo molto violento evocare la giustizia significava costruire un limite, porre ostacoli. Ora, in un mondo che dopo la fine del secondo conflitto mondiale ha cercato di sradicare lo *ius ad bellum*, la dottrina della guerra giusta (in particolare di quella «umanitaria») produce l'effetto esattamente opposto: «Where injustice is everywhere, the reason to use force to oppose it are not hard to find», ha scritto a ragione Nicholas Rengger¹³⁷. Teorizzare la guerra giusta significa semplicemente aprire le porte a un uso più permissivo della forza¹³⁸, ben al di là di quanto lo Statuto delle Nazioni Unite consenta.

Al fallimento della dottrina classica della guerra giusta, azzoppata *sin dall'inizio* dall'opinabilità di qualsivoglia giudizio morale sulla forza legittimante dell'una o dell'altra causa, *oggi* s'aggiunge dunque un ancor più grave fallimento, giuridico, teorico e morale all'un tempo. È poi addirittura paradossale che la dottrina della guerra giusta non prenda minimamente sul serio proprio la cosa più seria che c'è, cioè il rischio della guerra nucleare, talvolta nemmeno menzionato, talaltra minimizzato. E invece proprio la possibilità stessa dell'olocausto nucleare destituisce ormai d'ogni fondamento qualunque dottrina della guerra giusta.

Il punto era stato colto con lucidità già dal Concilio Vaticano II: le innovazioni tecnologiche, che hanno reso l'umanità in grado di autodistruggersi, «ci obbligano a considerare l'argomento della guerra con mentalità completamente nuova» e «Il rischio caratteristico della guerra moderna consiste nel fatto che essa offre quasi l'occasione a coloro che posseggono le più moderne armi scientifiche di compiere tali delitti e, per una certa inesorabile concatenazione, può sospingere le volontà degli uomini alle più atroci decisioni»¹³⁹. E nel medesimo torno di tempo Norberto Bobbio osservava che «la guerra, giunta alle dimen-

¹³⁵ Walzer, 2017: 16 sg.

¹³⁶ Così Schmitt, 2001: 409 (nota del 5.2.1950).

¹³⁷ Rengger, 2013: 67.

¹³⁸ *Ibidem*: 133.

¹³⁹ Costituzione pastorale *Gaudium et Spes* (7 dicembre 1965, ma ad applicazione differita al 29 giugno 1966), par. 80.

sioni della guerra atomica, è puramente e semplicemente una via bloccata»¹⁴⁰ e dunque «*ingiustificabile* (o illegittima)»¹⁴¹.

Condurrei però l'insegnamento di Bobbio alla sua necessaria, ma non pienamente raggiunta¹⁴², conclusione, cioè negando la possibilità di qualificare «giusta» *qualsivoglia* guerra, perché *qualsivoglia* guerra può essere d'interesse delle immoderate potenze nucleari, che tutto sanno fare tranne stare a casa loro, sicché *qualsivoglia* guerra, pur convenzionale, può essere l'anticamera d'un conflitto nucleare. È stata di recente messa in luce la «necessità di spegnere ogni focolaio di guerra, per evitare che [possa] trasformarsi in guerra atomica»¹⁴³ ed è osservazione più che corretta, che contribuisce a dimostrare con l'evidenza del fatto (prevedibile) l'inaccettabilità di tutte le dottrine della guerra giusta, pur animate dalle migliori (probabilmente opina chi le elabora) intenzioni.

Dobbiamo ormai ragionare in base al paradigma nucleare. E il paradigma nucleare è e *non può non essere*, perché «l'arme nucléaire existe, et elle ne sera pas désinventée»¹⁴⁴, purtroppo. E discettare di guerra giusta sull'orlo dell'abisso nucleare è insensato e irresponsabile.

Insensato, perché se la guerra atomica non può aver nulla di «giusto» non può essere «giusta» nemmeno la guerra convenzionale, che implica *sempre* il rischio di quella atomica. Irresponsabile, perché non solo rimuove il rischio atomico¹⁴⁵, ma sembra anche improvvisamente dimenticarsi di quel «dislivello prometeico» (*prometeische Gefälle*) che Günther Anders aveva denunciato già negli anni Cinquanta, mettendo in luce la nostra incapacità di governare il progresso tecnico con adeguate previsioni sulle sue conseguenze¹⁴⁶. «L'arma totale è arrivata troppo presto per la rozzezza dei nostri costumi»¹⁴⁷, ha scritto Bobbio, ma la questione è ancor più radicale, perché non si tratta solo di costumi rozzi, ma anche di facoltà intellettive fatalmente limitate, che, nonostante la grandezza raggiunta dalla specie umana, ci rendono ancora incapaci d'essere padroni delle conseguenze delle nostre azioni. L'uomo *Zauberlehrling*¹⁴⁸, l'uomo che ha conquistato la *potestas annihilationis*¹⁴⁹, non ha conquistato una *facultas comprehen-*

¹⁴⁰ Bobbio, 1979a: 25.

¹⁴¹ *Ibidem*: 31 (cors. nell'orig.).

¹⁴² La via della guerra, Bobbio aveva scritto negli anni Sessanta, era da ritenere «bloccata», ma questa affermazione muoveva da una distinzione fra guerra atomica e guerra convenzionale (troppo flebile indizio di una diversa posizione la rapida chiusura de *Il conflitto termonucleare e le tradizionali giustificazioni della guerra*, Bobbio, 2009a: 1026, in cui ci si chiede se, considerato che nel concetto di arma rientra oggi anche quella atomica, «il portar armi non sia diventato un problema di coscienza per tutti»). Egli, infatti, più avanti ricorderà quella posizione, confermando che la guerra atomica non può mai essere distinta in «giusta» e «ingiusta», mentre ciò sarebbe possibile farlo «nelle guerre tradizionali, la distinzione essendo possibile» (Bobbio, 1991e: 51).

¹⁴³ Bovero, 2022.

¹⁴⁴ Henninger, Widemann, 2012: 131.

¹⁴⁵ Coglie l'attuale, davvero paradossale, rimozione del rischio atomico Dogliani, 2022: 7.

¹⁴⁶ Anders, 2021a: 24.

¹⁴⁷ Bobbio, 1979a: 94.

¹⁴⁸ Anders, 2021b: spec. 97 sgg.

¹⁴⁹ Anders, 2021a: spec. 225 sgg.

sionis a misura delle sfide della tecnologia. E di tutto ha bisogno tranne che di sentirsi dire che i suoi azzardi sono «giusti»¹⁵⁰.

Nel XXXXVI dei suoi *Ragguagli di Parnaso*, Traiano Boccalini immagina che Apollo mandi a cercare l'inventore dell'artiglieria, onde sottoporlo a giudizio per la colpa d'aver escogitato un simile strumento di sterminio. L'inventore¹⁵¹, rapidamente condannato, adduce però a propria giustificazione la buona intenzione: aveva escogitato quell'arma terribile perché era convinto che mai gli uomini avrebbero accettato di guerreggiare sotto la sua minaccia. Per la diffusa stoltezza degli appartenenti al genere umano le cose non erano andate come egli aveva immaginato, ma non per questo lo si può considerare colpevole. A fronte di questa argomentazione la sentenza di condanna viene revocata. Abbiamo bisogno d'altre parabole per intendere che la guerra nucleare è una concreta, per quanto assurda, possibilità e che non ha senso ragionare «come se il futuro prossimo di una guerra atomica non possa esistere»¹⁵²?

5. Il salvagente del diritto

Cosa può, in tutto questo, il diritto? Può continuare a svolgere l'azione salvifica che la laicizzazione della guerra gli ha consentito? Può offrirci ragioni per riconoscerci più nel «principio speranza» di Bloch¹⁵³ che nel «principio disperazione» di Anders¹⁵⁴? Non è una risposta agevole.

È vero che «il discorso odierno sulla guerra [...] si svolge [...] in uno spazio giuridico pieno, e precisamente al cospetto di un divieto netto, assoluto e inequivocabile, contenuto nella Costituzione italiana, nella Carta dell'ONU e nelle consuetudini internazionali che attorno a questa si sono formate». E non è meno vero che non si può non vedere, «negli appelli ai criteri di giustizia, un grimaldello per scardinare la validità di questo specifico complesso normativo»¹⁵⁵, talora screditato, proprio dai moralisti della indefinibile e inafferrabile «guerra giusta», con l'incredibile argomento che sarebbe il diritto a dettare principi vaghi e indeterminati¹⁵⁶. Ma cosa può, realmente, quel «complesso normativo»? E non è forse vero che il tentativo del diritto di domare la guerra è caratterizzato da una «estrema fragilità»¹⁵⁷? Differenzierei la risposta distinguendo fra diritto internazionale e diritto interno, ma anticipo che in nessuno dei due casi potrà essere confortante.

¹⁵⁰ Che la dottrina della guerra giusta, in tutte le sue varianti, sia oggi da «ripudiare con la massima energia» dice esattamente Dogliani (2022: 8), il quale aggiunge che «le teorie della guerra giusta non ha nessun pregio —perché non indica nulla di oggettivo, ma è solo l'esito di un ordinamento soggettivo di preferenze [...]» (*ibidem*: 11).

¹⁵¹ Boccalini, 1910: 166 sgg.

¹⁵² L'ammonimento è di Sturzo, 1992: 128.

¹⁵³ Bloch, 2019.

¹⁵⁴ Portinaro, 2003.

¹⁵⁵ Entrambi i brani riportati nel testo si leggono in Dogliani, 2004: 48.

¹⁵⁶ Orend, 2013: 58.

¹⁵⁷ Carnevale, 2013: 134.

Nel diritto internazionale le novità maggiori dell'ultimo secolo, in disparte significativi perfezionamenti della regolazione dello *ius in bello*, hanno riguardato lo *ius ad bellum* e lo *ius post bellum*. Dei rischi connessi al secondo s'è già detto. Quanto al primo, basta ricordare che sino alla prima guerra mondiale lo *ius ad bellum* spettava quasi¹⁵⁸ incondizionatamente agli Stati¹⁵⁹, mentre, dopo una prima limitazione con il *Covenant* istitutivo della Società delle Nazioni, ora lo Statuto dell'ONU, assai più progredito¹⁶⁰ e addirittura «rivoluzionario»¹⁶¹, sostanzialmente glielo sottrae o comunque lo degrada¹⁶², conferendo semmai capacità bellica alle Nazioni Unite¹⁶³.

Qui il dettato normativo è inequivoco: a tacer d'altro, l'art. 2 dello Statuto stabilisce che «*I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo*» (par. 3) e che «*I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite*» (par. 4); gli artt. da 41 a 50 regolano l'uso della forza da parte delle Nazioni Unite; l'art. 51, a sua volta, stabilisce che «*Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale*» (primo periodo).

È evidente che in questo modo gli Stati¹⁶⁴ sembrano essere quasi interamente spossessati dello *ius ad bellum* —che appare anzi trasferito alle Nazioni Unite— e che la nuova disciplina mira all'integrale rovesciamento della logica «libertaria» (nel senso di libertà di autodeterminazione degli Stati nell'uso della forza) propria del sistema vestfaliano, cui ne viene contrapposta una alternativa, ma saggiamente realistica, perché non è «di pacifismo assoluto, ma è una logica hobbesiana, volta a monopolizzare e a procedimentalizzare l'uso della forza nei rapporti internazionali»¹⁶⁵, affermando un principio di divieto dell'uso unilaterale della forza che «esprime un interesse fondamentale dell'ordinamento

¹⁵⁸ Osserva giustamente Cannizzaro (2020a: 76), che la stessa esistenza di una comunità internazionale, con i suoi equilibri e i suoi interessi, delimitava significativamente l'apparentemente assoluta discrezionalità di ricorrere o meno all'uso della forza.

¹⁵⁹ Curti Gialdino, 1970: 859.

¹⁶⁰ *Ibidem*: 873.

¹⁶¹ Cannizzaro, 2020a: 79.

¹⁶² Curti Gialdino, 1970: 871 sgg.

¹⁶³ *Ibidem*: 887.

¹⁶⁴ *Tutti* gli Stati, è bene precisare. La singolare tesi (di Orend, 2013: 37 sgg.) che si dovrebbe distinguere fra Stati che hanno un «minimally just government» (i quali conserverebbero lo *ius ad bellum*, sia pure limitatamente ai casi di guerra «giusta») e Stati che non l'hanno (i quali sarebbero privi di quel diritto, foss'anche in caso di aggressione), oltre a essere giuridicamente priva di qualunque fondamento, è anche debolissima sul piano morale, non essendoci alcun comune consenso su quali siano i tratti distintivi di un simile governo «minimamente giusto».

¹⁶⁵ Dogliani, 2004: 49. Sul carattere propriamente «hobbesiano» di quella logica, peraltro, avrei qualche dubbio.

internazionale»¹⁶⁶. Restano tuttavia irrisolti due nodi problematici. Anzitutto, che quando la logica «libertaria» viene recuperata da una grande potenza non si danno validi strumenti di deterrenza, dissuasione o contrasto, sicché la rete del nuovo ordine è efficace per i pesci piccoli, ma non per i grandi. In secondo luogo, che, comportando il nuovo ordine la sottrazione agli Stati del potere di qualificazione¹⁶⁷, dovrebbero essere ritenute radicalmente illegittime le «manovre elusive consistenti nell'intraprendere operazioni militari senza dare ad esse qualificazione bellica»¹⁶⁸. Eppure, nonostante questo, sappiamo bene che non tutti pensano che fossero (come invece erano) guerre le operazioni «umanitarie» o di «polizia internazionale» gestite negli ultimi decenni dalle potenze occidentali¹⁶⁹ e sappiamo bene che non tutti pensano che sia (quale invece è) guerra il conflitto fra Russia e Ucraina, cui nel discorso del 24 febbraio 2022, con una singolare acrobazia linguistica, il Presidente russo ha attribuito la denominazione di «operazione militare speciale»¹⁷⁰.

Un diritto a effettività limitata, dunque, la cui debolezza si trasforma addirittura in mutismo a fronte della guerra nucleare, la cui orribile «totalità» non ha regolazione capace di afferrarla.

Se il diritto internazionale zoppica, quel diritto statale che può e deve occuparsi di «quella parte del fenomeno bellico che è del tutto estranea al diritto internazionale»¹⁷¹ non esibisce un'andatura molto più sicura. Apparentemente, la carenza di effettività del diritto internazionale non dovrebbe replicarsi al livello del diritto interno, nel quale sono disponibili tutti gli strumenti che difettano in quello internazionale, ma non è così. V'è da chiedersi, ad esempio, cosa resti, alla luce delle recenti scelte di rimilitarizzazione, dell'art. 9, par. 2, della Costituzione giapponese, con la sua statuizione che «*In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized*»¹⁷². Ma v'è anche da chiedersi come abbia resistito alle novità della fine del secondo e dell'inizio del terzo millennio la stessa Costituzione italiana.

La Costituzione italiana è perfettamente in linea col diritto internazionale, riconoscendosi in un principio pacifista che è anche lessicalmente scolpito dalla forza del verbo «ripudiare». Un verbo, come è noto¹⁷³, non scelto a caso (come

¹⁶⁶ Cannizzaro, 2020b, 38.

¹⁶⁷ Sostengono Henninger, Widemann, 2012: 15, che, spettando allo Stato la decisione di ricorrere o meno alla forza, gli competerebbe anche «de nommer l'usage de la force comme il l'entend». Infondata la premessa, risulta infondata la conclusione.

¹⁶⁸ Curti Gialdino, 1970: 871. Analogamente Giardina, 1975: 105 sgg.; M. Fiorillo, 2009: 116.

¹⁶⁹ Denominazione che in entrambi i casi a me sembra «dissimulativa» senza il prudente «forse» che aggiunge Carnevale, 2013: 23.

¹⁷⁰ Si noterà, anzi, che trattasi di un tentativo di occultamento che risulta inaccettabile anche a chi — come chi scrive — ha scarsa dimestichezza con la lingua russa, visto che «guerra» (война) e «militare» (военный) hanno, in russo, la medesima radice (anzi, «военный» significa indifferentemente «militare» e «di guerra»: cfr. Maizel, Skvorzova, 1972: 87).

¹⁷¹ Ferrari, 1970: 817.

¹⁷² Il precedente paragrafo, così richiamato, stabilisce che «*Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes*».

¹⁷³ Cfr., fra i molti, Chieffi, 1990: 122.

ricordò Ruini nel noto intervento alla Costituente del 24 marzo 1947, in cui riferì che la Commissione dei 75 aveva proposto all'Assemblea non la semplice «condanna» o la «rinuncia», ma il «ripudio» della guerra perché il termine «condanna» avrebbe avuto un valore etico più che politico-giuridico e il termine «rinuncia» avrebbe sottinteso la rinuncia a un bene, a un diritto, mentre la guerra un diritto non è)¹⁷⁴. Un verbo frutto di un accordo amplissimo, «forse l'ultimo lascito dell'unità resistenziale»¹⁷⁵. Un verbo il cui soggetto, per giunta, non è lo Stato-persona e neppure lo Stato-ordinamento, bensì «l'Italia», cioè —è stato correttamente osservato— il popolo italiano¹⁷⁶. Il ripudio, tuttavia, non equivale a bando della guerra, altrimenti l'art. 78 Cost., che ne prevede la dichiarazione e regola il relativo «stato», non avrebbe senso. La Costituzione, infatti, ammette (sia pur solo) la guerra difensiva¹⁷⁷ e anzi la rende addirittura doverosa, come ben si comprende interpretando sistematicamente gli artt. 11 e 52 Cost., il quale ultimo impone il «sacro dovere» di difesa della Patria da parte dei cittadini¹⁷⁸: una vera e propria positivizzazione di un classico dovere di protezione che in precedenza era fondato sul diritto naturale¹⁷⁹.

Non per questo, però, sono risolti i problemi. Se, infatti, sembrano esserci poche incertezze sul fatto che solo la guerra difensiva sia costituzionalmente ammessa e anzi doverosa¹⁸⁰, le opinioni divergono su cosa, in effetti, la guerra difensiva sia. Ci si è chiesti, in particolare, se sia in armonia con la Costituzione l'art. 5 del Trattato del Nord Atlantico (ove si stabilisce che «*Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall'art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata*») e se si possa chiamare guerra difensiva la c.d. difesa preventiva¹⁸¹. Quesiti che meritano risposta —rispettivamente— affermativa¹⁸² e negativa, perché, mentre un simile trattato di mutuo soccorso bellico (finché permane tale) non fa altro che istituire un sinallagma tra il rafforzamento della propria difesa grazie al potenziale intervento degli alleati e il rafforzamento degli alleati grazie al potenziale

¹⁷⁴ Quanto, più in generale, alla discussione alla Costituente sul futuro art. 11, cfr. l'efficace sintesi di Bonanate, 2018: 18 sgg.

¹⁷⁵ Fiorillo, 2009: 94.

¹⁷⁶ Ferrari, 1970: 830 sg. Nel senso che, invece, si tratterebbe di un *quid* «comunque comprendente [...] sia i pubblici poteri che i cittadini, singoli o associati» (Benvenuti, 2010: 10).

¹⁷⁷ Giardina, 1975: 100.

¹⁷⁸ Fra i molti, Ferrari, 1970: 824; Chieffi, 1990: 115; Rigano, 2002: 31. Una assai discutibile sentenza della Corte costituzionale, dimentica del rapporto (storicamente consolidato) fra dovere di difesa e cittadinanza, peraltro, estende quel dovere anche agli apolidi: cfr. Corte cost., sent. n. 172 del 1999.

¹⁷⁹ Suárez, 1621b: 481.

¹⁸⁰ Non è vero, dunque, che «la guerra è sempre illegittima» (così, invece, Azzariti, 2022: 4, il quale però riconosce che «agli aggrediti spetta il diritto di difendersi»: *ibidem*: 5).

¹⁸¹ Sull'origine della dottrina della difesa preventiva, in sintesi, Vidaschi, 2007: 209 sg.

¹⁸² A favore di tale risposta affermativa cfr., ad es., Rigano, 2002: 34; Benvenuti, 2010: 38.

intervento dell'Italia¹⁸³, non smentendo il paradigma della (sola) difesa, non può certo essere compatibile con la scelta del ripudio l'ammissione di una guerra che costituisce un mezzo di risoluzione delle controversie internazionali vietato dall'art. 11 Cost.¹⁸⁴, che abbandona all'interessato la valutazione della necessità o meno della prevenzione *in armis*¹⁸⁵ e che sembra anche dissonante dai principi che, enunciati dall'art. 51 dello Statuto ONU, sono ormai entrati a far parte del diritto internazionale consuetudinario¹⁸⁶. Trasformazione di statuto, questa, che rende sostanzialmente privo di significato il tentativo (politico e teorico all'un tempo) di concepire il diritto ONU come meramente pattizio e di contrapporgli un diritto internazionale generale assai meno propenso a vietare l'uso della forza, riservandone il monopolio alle Nazioni Unite¹⁸⁷. Entrambe le risposte che ho dato sono *giuridicamente* obbligate: ne è evidente la politica problematicità, ma non vi sono alternative.

È politicamente problematica la seconda, perché il rischio per la propria sicurezza che s'intendesse prevenire con le armi potrebbe anche essere davvero imminente, sicché il divieto della violenza preventiva potrebbe avere gravi conseguenze. Se la valutazione del rischio, tuttavia, viene lasciata all'interessato, non v'è alcuna garanzia della sua oggettività.

È politicamente problematica la prima, perché è un fatto che la NATO è stata funzionale al consolidamento dell'egemonia USA in Europa (e le stesse fonti americane lo riconoscono)¹⁸⁸ e che molti giustamente dubitano¹⁸⁹ ch'essa si sia sempre attenuta al perseguimento solo di scopi strettamente difensivi (del resto, lo *Strategic Concept 2022*, approvato in occasione del vertice di Madrid del 29 e 30 giugno 2022, quei dubbi li rafforza)¹⁹⁰. Questo, però, non determina

¹⁸³ Analogamente, Chieffi, 1990: 136; Sorrentino, 2005: 627.

¹⁸⁴ *Ibidem*: 628.

¹⁸⁵ Mette in luce i rischi di abuso Cannizzaro, 2020b: 47 sg.

¹⁸⁶ Cassese, 1975: 569; Chieffi, 1990: 125 sgg.; Pinelli, 2003. Consapevoli della pericolosità della legittima difesa preventiva anche gli autori che ammettono la difesa preventiva tendono oggi a limitarla alla sola reazione a un «attacco armato imminente»: così, da ultimo, Bultrini, 2022: 29. Analogamente, Fiorillo, 2009: 112. Non è certo sorprendente che della difesa preventiva dia —invece— un'interpretazione largheggiante un teorico estremo della «guerra giusta» come Orend, 2013: 80.

¹⁸⁷ All'insidia rappresentata da questo indirizzo si contrappongono, in prospettiva internazionale, Giardina, 2004: 34, e, in prospettiva costituzionalistica, Dogliani, 2004: 39.

¹⁸⁸ Discretamente impressionante il florilegio che ne propone Straus, 2022.

¹⁸⁹ Tra i costituzionalisti, cfr., ad es., Fiorillo, 2009: 132 sgg.; Benvenuti, 2010: 38 sg.; Calvano, 2020: 25 sgg.; De Fiore, 2022: 44 sgg.

¹⁹⁰ Vi si legge in premessa, ad es., che «Our new Strategic Concept reaffirms that NATO's key purpose is to ensure our collective defence, based on a 360-degree approach. It defines the Alliance's three core tasks: *deterrence* and defence; crisis prevention and management; and cooperative security. We underscore the need to significantly strengthen our *deterrence* and defence as the backbone of our Article 5 commitment to defend each other» (cors. miei). Al punto 39, poi, si aggiunge un concetto che sembra chiaramente implicare una *mission* della NATO che trascende gli scopi meramente difensivi e si estende alla protezione dei diritti umani al di là dei confini dei Paesi membri: «Human security, including the protection of civilians and civilian harm mitigation, is central to our approach to crisis prevention and management. We will work with other international actors to address the broader conditions fuelling crises and pervasive instability and contribute to stabilisation and reconstruction. We will reinforce our coordination and cooperation with the United Nations and the European Union, as well as with other regional organisations such as the Organisation for Security and Co-operation in Europe and the African Union». L'importanza del documento non potrebbe essere sottovalutata, se è

l'illegittimità del trattato o della nostra adesione (quindi un'illegittimità costituzionale della legge di autorizzazione alla ratifica del trattato istitutivo)¹⁹¹, bensì la possibilità, per l'Italia, di legittimamente astenersi dal dare esecuzione a decisioni NATO non conformi ai principi costituzionali o addirittura di denunciare il trattato stesso, una volta che si è determinata l'evidente «trasformazione della NATO, da organizzazione di autodifesa collettiva a struttura di gestione delle crisi su base globale»¹⁹². Si tratta dunque di un problema di diritto internazionale e solo indirettamente di diritto interno.

Ancor più delicata la questione, già postasi, come accennato, nel diritto internazionale, di cosa sia la «guerra». Cominciamo col dire che nella Costituzione non v'è alcuna memoria della distinzione aristotelica fra «guerra» e «difesa del territorio»¹⁹³: la stessa difesa del territorio è guerra a tutti gli effetti. Nel diritto italiano, poi, per quanto la discussione internazionalistica rimbalzi anche sul terreno del nostro diritto costituzionale¹⁹⁴, il principio pacifista non può essere eluso con l'*escamotage* di non chiamare guerra quel che invece è almeno sostanzialmente tale¹⁹⁵. Alcuni, invero, invocano l'argomento che la legittimità degli interventi c.d. umanitari e delle operazioni di polizia internazionale sarebbe ormai acquisita al diritto internazionale generale, sicché essa non potrebbe non determinare effetti legittimanti anche nel diritto interno, in forza della c.d. «apertura internazionalistica» voluta dall'art. 10 Cost.¹⁹⁶. Operazione interpretativa assai abile e insidiosa, va detto, ma infondata: a) pur ammesso (e tutt'altro che concesso)¹⁹⁷ che così effettivamente sia sul piano del diritto internazionale, si trattereb-

vero che nelle dottrine strategiche «si esprime [...] l'indirizzo politico-militare dell'Alleanza» (Cannizzaro, 1995: 69).

¹⁹¹ È giurisprudenza costituzionale costante, invero, che, sebbene essa possa avere rilevanza per la sua interpretazione (cfr., ad es., sent. n. 154 del 2017), una legge non si possa dichiarare incostituzionale in ragione della sua prassi applicativa. Cfr., ad es., sent. n. 1 del 2022.

¹⁹² Cannizzaro, 2020b: 101.

¹⁹³ Nella *Retorica*, I, 4, 1359b, si dice che vi sono cinque principali oggetti di deliberazione: i redditi, la guerra e la pace, la difesa del territorio, l'importazione e l'esportazione, la legislazione («ταῦτα δ' ἐστὶν περὶ τε πόρων, καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης, ἔτι δὲ περὶ φυλακῆς τῆς χώρας, καὶ τῶν ἐισαγομένων καὶ ἐξαγομένων, καὶ νομοθεσίας»).

¹⁹⁴ La nozione di «guerra» sembra essere oggetto di un rinvio al diritto internazionale (così, ad es., Sorrentino, 2005: 625), ma le norme internazionali possono entrare nel nostro ordinamento solo se conformi ai principi costituzionali fondamentali (quelle del diritto internazionale generale) e alle norme costituzionali (quelle pattizie: *ibidem*, 631).

¹⁹⁵ Ferrari, 1970: 831; Cassese, 1975: 571.

¹⁹⁶ Il contributo più rappresentativo di questo filone dottrinale è quello di De Vergottini, 2004. La premessa dalla quale l'A. muove è che il diritto interno «ha dovuto prendere atto della più recente realtà dei rapporti internazionali» (*ibidem*: 32), sicché, essendosi in quella realtà moltiplicate le ipotesi di legittimazione dell'uso della forza, l'interpretazione tradizionale dell'art. 11 della Costituzione dovrebbe essere ripensata. La necessità di questo ripensamento deriverebbe da un'evoluzione del diritto internazionale imposta dalla potenza egemone (gli Stati Uniti), che avrebbe affermato «un proprio diritto», grazie alla «persuasiva forza dei fatti» (*ibidem*: 11). A me sembra che in questo modo non si propugni una visione realistica del diritto, ma del diritto si proclami la pura e semplice abdicazione. In favore del puro fatto. Tra i critici di questa prospettiva interpretativa, da ultimo, De Fiores, 2022: 32 sg.

¹⁹⁷ Basta pensare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia 27 giugno 1986, *Nicaragua c. USA (Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America))*. *Merits, Judgment*. I.C.J. Reports 1986), che ha negato che la forza sia un mezzo appropriato di ristabilimento dei diritti umani. È «assai difficile sostenere che si sia verificato un repentino mutamento del diritto internazionale e la formazione di una norma *ad hoc* che consenta interventi caratterizzati

be di norme nuove, non considerate dai Costituenti quando, all'art. 10, comma 1, Cost., prevedero che la Costituzione si conformasse al diritto internazionale generale¹⁹⁸, sicché non beneficiano di quell'adattamento automatico privilegiato che per molti anni s'è ritenuto riguardasse le (sole) norme anteriori¹⁹⁹; b) la più recente giurisprudenza costituzionale afferma che le stesse norme del diritto internazionale generale anteriori, già vigenti al momento dell'entrata in vigore della Costituzione, sono comunque tenute a rispettarne i principi supremi²⁰⁰. In realtà, i Costituenti hanno accolto una nozione «classica» di guerra, intendendola come «l'esercizio della violenza armata da parte di uno Stato nei confronti della popolazione, del territorio e dei beni di un altro Stato, con l'intenzione di raggiungere l'eliminazione fisica, di “debellarlo”»²⁰¹. Quale che sia il nome che gli si attribuisce, pertanto, l'uso della violenza nei termini ora indicati è e non può non essere «guerra»²⁰².

Una simile premessa ha effetti definitori sia della nozione di «guerra» sia di quella di «guerra difensiva». La Costituzione si attiene alle nozioni classiche e se ha ripudiato la guerra d'aggressione non ha inteso anche recepire il progressivo ampliamento della nozione di «aggressione», finendo per ricomprendere nel ripudio anche le operazioni non belliche²⁰³, ad esempio seguendo quella parte della dottrina internazionalistica che estende la nozione di «guerra» pure al conflitto economico²⁰⁴. Proiettando queste considerazioni sull'attualità, è evidente ch'esse hanno due conseguenze: a) che il conflitto scatenato dalla Russia contro l'Ucrain-

da scopi umanitari» dice esattamente Cannizzaro, 2020b: 31, precisando che la conseguenza è che un intervento di tal genere è «un atto illecito» (*ibidem*: 34). Analogamente, Giardina, 2004: 24 sgg. Fra i costituzionalisti, Fiorillo, 2009: 119. Più problematica appare la posizione di Greppi, 2019: 7 sgg., e opposta quella di Viola, 2003: 239, a cui parere «Se una guerra è giusta quando è diretta a punire le ingiustizie in modo proporzionato, allora quelle riguardanti i diritti umani rientrano tra le cause giuste di guerra. Anche se originariamente la Carta delle Nazioni Unite s'è ispirata a principi groziani e kantiani, la prassi dell'ultimo decennio sembra spingerla verso il modo in cui era stata formulata la teoria della guerra giusta da Agostino e Tommaso d'Aquino».

¹⁹⁸ Analogamente, Rigano, 2002: 35, e Benvenuti, 2010: 14.

¹⁹⁹ Cfr. Corte cost., sent. n. 48 del 1979, nella quale si afferma che l'art. 10 della Costituzione fissa il «principio di adeguamento automatico alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute», ma si aggiunge che «per quanto attiene alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute che venissero ad esistere dopo l'entrata in vigore della Costituzione, [...] il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 Cost. non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, operando in un sistema costituzionale che ha i suoi cardini nella sovranità popolare e nella rigidità della Costituzione (art. 1, secondo comma e Titolo VI della Costituzione)».

²⁰⁰ Il riferimento è, ovviamente, alla nota sent. n. 238 del 2014, nella quale, andando ben oltre l'impostazione della cit. sent. n. 48 del 1979, si dice che «non sussistono, sul piano logico e sistematico, ragioni per le quali il controllo di legittimità costituzionale dovrebbe essere escluso per le consuetudini internazionali o limitato solo a quelle posteriori alla Costituzione, tenuto conto che a queste ultime è riconosciuta la medesima efficacia delle consuetudini formatesi in epoca precedente ed il medesimo limite del rispetto degli elementi identificativi dell'ordinamento costituzionale, vale a dire dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona».

²⁰¹ Rigano, 2002: 31 (ma vi sono molti altri AA. che, pur con altre parole, si riconoscono in definizioni simili).

²⁰² Sul punto, anche per ulteriori indicazioni, Benvenuti, 2010: 16.

²⁰³ Così, invece, Ferrari, 1970: 832.

²⁰⁴ Giardina, 1975: 103. Non è da trascurare, però, il rischio che la c.d. «guerra economica» tramodi in occasione di rischio di una guerra vera e propria: cfr., Ali, 2022: 53.

na, quale che ne sia la denominazione unilaterale, è vera e propria guerra ed è guerra d'aggressione; b) che dal punto di vista della nostra Costituzione l'invio di armi all'Ucraina non è violativo (oltre che delle norme internazionali)²⁰⁵ del principio pacifista stabilito dall'art. 11 Cost. (che sia una scelta geopoliticamente saggia è cosa diversa, ma sul tema geopolitico tornerò rapidamente a breve)²⁰⁶. Si potrebbe sostenere il contrario solo a condizione di affermare che il ripudio della guerra «non ammette una posizione di neutralità, ma impone una necessità di inequivoca disapprovazione»²⁰⁷, il che, però, implica la cancellazione della evidente distinzione che la Costituzione opera tra guerra e non guerra, così come fra guerra difensiva e guerra d'aggressione²⁰⁸.

Ancora. La Costituzione ammette che il nostro Paese sia coinvolto in forme di uso della forza e della violenza militare. La seconda parte dell'art. 11, infatti, legittima le operazioni militari compiute con l'intento di ristabilire la pace violata ovvero di reprimere le violazioni della pace, così come prevede lo Statuto dell'ONU. Il che significa due cose: a) che non sono legittimate operazioni fondate su motivazioni diverse (come quelle «umanitarie» o quelle «democratiche»)²⁰⁹; b) che i soldati italiani possono partecipare a quelle operazioni solo a condizione che combattano sotto le bandiere delle organizzazioni internazionali menzionate dallo stesso art. 11 (e dunque delle Nazioni Unite), non sotto il tricolore. Si è obiettato che in questo modo si sosterebbe un «orientamento che accomoda il ripudio della guerra sancito dalla Costituzione *tutto al riparo della garanzia della legittimità internazionale del conflitto*», sostenendo immotivatamente una «autorottura» dell'art. 11 Cost., il cui secondo periodo sarebbe fatto valere «ai “danni” del primo»²¹⁰. È invece da ritenere che il disegno costituzionale sia per-

²⁰⁵ In questo senso, da ultimo, Cannizzaro, 2022: 25; Bultrini, 2022: 32. Dal punto di vista del diritto internazionale, a mio avviso, non sembra corretto sostenere che con l'invio delle armi l'Italia sarebbe divenuta, «seppur *informalmente*, parte attiva del conflitto» (Apostoli, 2022: 147, cors. nell'orig.), perché quel che conta è proprio la sua posizione *formale*. A dirimere la questione non sembra risolutiva la nota decisione della Corte internazionale di giustizia sul cit. caso *Nicaragua c. USA*, perché la qualificazione della fornitura di armi come «uso della forza» (cfr. §228) non basta: allora, infatti, si trattò del sostegno a un gruppo paramilitare interno, non a uno Stato sovrano oggetto di una guerra di aggressione, e al par. 247 la Corte precisò che la fornitura di armi, pur essendo una violazione dei principi di non uso della forza e di non interferenza negli affari interni degli altri Stati, non equivale a un attacco armato. Si tratta pertanto di una violazione minore, che non giustifica una risposta a titolo di legittima difesa: «*such activities may well constitute a breach of the principle of the non-use of force and an intervention in the internal affairs of a State, that is, a form of conduct which is certainly wrongful, but is of lesser gravity than an armed attack*».

²⁰⁶ *Contra*, e nel senso che l'unica via aperta per l'Italia sarebbe quella diplomatica, De Fiores, 2022: spec. 37 sgg; 54 sgg. A suo tempo, Fiorillo, 2009: 103 sg., aveva sostenuto essere illegittima la fornitura di armi a chi stia «conducendo una guerra “non difensiva”», così implicando un'opposta conclusione nel caso della guerra difensiva. È stato detto che la valutazione della legittimità dipende anche dal tipo di armi che vengono fornite al belligerante che si difende (cfr., da ultimo, Zagrebelsky, 2022), ma questa opinione, pur in sé ragionevole, traccia una linea troppo esile fra legittimo e illegittimo, perché la *qualitas* di un'arma è ben difficilmente definibile in astratto.

²⁰⁷ Carnevale, 2019: 44.

²⁰⁸ Aggiungo che sostenere la legittimità dell'invio di armi a un Paese impegnato in una guerra difensiva non implica affatto l'evocazione della dottrina della guerra giusta (così, invece, A. Algostino, 2022: 74), ma semplicemente una (a mio avviso) corretta interpretazione dell'art. 11 Cost.

²⁰⁹ Così anche Sorrentino, 2005: 631.

²¹⁰ Carnevale, 2019: 41.

fettamente coerente²¹¹: i Costituenti erano del tutto consapevoli dei contenuti dello Statuto delle Nazioni Unite, da poco approvato, e vollero fare riferimento proprio all'ONU quando menzionarono le «organizzazioni internazionali» finalizzate alla protezione della «pace» e della «giustizia» fra le Nazioni²¹². Non v'è dunque alcuna contraddizione fra ripudio della guerra (atto di violenza militare del quale è protagonista lo Stato) e ammissione dell'uso della forza a condizione che a esercitarla (ovviamente solo per finalità di difesa collettiva e di ristabilimento della pace, altrimenti varrebbe il «controlimite» dell'art. 11 Cost.)²¹³ sia il suo monopolista (l'ONU), il cui compito essenziale è (sarebbe?) proprio garantire un sistema di autodifesa collettiva²¹⁴.

Infine, sempre nella prospettiva del diritto interno, se la guerra altera profondamente il normale funzionamento dell'ordinamento e anche se «un mondo abitato dalla guerra non è mai identico a quello in cui regni la pace»²¹⁵, l'art. 78 non ne consente il rovesciamento o lo stravolgimento²¹⁶: i «poteri necessari» conferiti sulla sua base non sono i «pieni poteri» di precedenti esperienze costituzionali²¹⁷ e proprio perché non sono tali sono limitati e lasciano in essere il controllo del Parlamento e la responsabilità del Governo nei suoi confronti²¹⁸. Quei poteri, infatti, sono funzionalizzati al ripristino dello stato ordinario²¹⁹ e non possono comprendere la facoltà di sospensione di diritti che non hanno nulla a che vedere con lo stato di guerra (ad es. i diritti della famiglia, etc.)²²⁰.

Come si vede, il terreno del diritto interno è in qualche misura più stabile di quello del diritto internazionale, ma non è meno accidentato. Soprattutto, non sempre è percorso da interpreti vogliosi d'oggettività e capaci di estraniarsi dai pre-giudizi ideologici (pacifisti o bellicisti che siano), senza oscillare fra *damnationes* moralistiche e giustificazionismi pseudo-realistici.

Internazionale o interno che sia, però, il diritto, a questo punto, non basta più: «Ormai, anche il *ius belli* è stato scardinato dalla guerra moderna. Con la guerra combattuta con armi termonucleari viene definitivamente soppresso. A cominciare dalla dichiarazione di guerra [...]»²²¹; «Di fronte alla guerra atomica il diritto è impotente»²²², scriveva più di mezzo secolo addietro Norberto Bobbio. E aveva e ha ancora ragione, quale che sia la dimensione in cui la questione viene esaminata.

Quanto allo *ius ad bellum*, la guerra atomica si scontra con le norme dello Statuto ONU con ancor maggiore evidenza di quella convenzionale. Ma il diritto

²¹¹ Così anche Sorrentino, 2005: 628; Benvenuti, 2010: 51.

²¹² Ritiene legittime le azioni di autodifesa collettiva decise dall'ONU anche Benvenuti (*ibidem*: 24).

²¹³ Analogamente, da ultimo. Ciervo, 2022: 222.

²¹⁴ Gargiulo, 2002: 64.

²¹⁵ Ferrari, 1970: 826.

²¹⁶ Giardina, 1975: 110.

²¹⁷ Ferrari, 1970: 821, 843.

²¹⁸ *Ibidem*: 844. Analogamente, Giardina, 1975: 101.

²¹⁹ Ferrari, 1970: 827.

²²⁰ *Ibidem*: 828.

²²¹ Bobbio, 1979a: 59.

²²² Bobbio, 1979b: 111.

non può andare oltre un velleitario divieto assoluto, la cui effettività è lasciata alla buona (?) volontà dei detentori del fuoco nucleare.

Quanto allo *ius in bello*, la rapidità della guerra rende insensato qualunque tentativo di una regolazione della sua conduzione, che del resto non può logicamente conoscere «proporzionalità» o «non eccessività»²²³.

Quanto allo *ius post bellum*, la sostanziale inesistenza di un vero *post* elimina il problema alla radice.

Cosa resta, in queste condizioni, del diritto? Di quel diritto che per secoli è servito come salvagente nel mare tempestoso dei fondamentalismi morali e religiosi? Può avere ancora uno spazio²²⁴?

Una proposta ambiziosa, sulla quale negli ultimi anni è andato riflettendo Luigi Ferrajoli, è quella di una «Costituzione della terra»²²⁵. Dice Ferrajoli che «Non si tratta di un'ipotesi utopistica»²²⁶, ma —certo— leggere che «la prima garanzia elementare contro l'incubo della guerra —ma anche contro il terrorismo e la grande criminalità—, a tutela dei diritti alla pace e alla vita, dovrebbe consistere nella rigida messa al bando di tutte le armi come *beni illeciti* e perciò il divieto senza deroga alcuna, quali crimini, della loro detenzione e, ancor prima, del loro commercio e della loro produzione» desta, a questo proposito, più di un interrogativo²²⁷. Il problema, tuttavia, non è se vi sia o meno utopismo, bensì la discutibilità dell'analisi. Il costituzionalismo non è mai stato soltanto un movimento di pensiero e le costituzioni non nascono se difettano i soggetti sociali, economici e politici che le vogliono, le impongono, le sorreggono. Sicché non basta (cercare di) dimostrare che una Costituzione dell'intera Terra sarebbe un vantaggio per l'umanità perché quei soggetti improvvisamente vengano a esistenza, convincendosi della bontà del progetto. Né basta dire che «l'umanità forma già un unico popolo»²²⁸ perché ciò sia vero e perché i «cittadini» di questo «popolo» si sentano effettivamente tali. Ammettiamo pure che la strada sia quella della Costituzione della terra, dunque: come la si lastrica?

È mia opinione che un mondo in pace (se mai vi sarà) possa realizzarsi soltanto con la (fatalmente lenta) costruzione di precise condizioni soggettive e oggettive. Già Bobbio aveva pensato alle prime, osservando come la «riforma umana», che sarebbe il rimedio più efficace, sia anche quello meno attuabile²²⁹. Gli uomini di cultura hanno il dovere di tentare di cambiare, il dovere di cercare di convincere, ma non possono non essere consapevoli della dimensione epocale dell'impegno. Complesso, ma non così improbo, il compito —che invece è tutto politico— di creare le condizioni oggettive del mondo in pace, condizioni che

²²³ Analogamente, Fiorillo, 2009: 29 sg.

²²⁴ L'interrogativo posto nel testo, ovviamente, non sottintende l'idea che i problemi delle relazioni internazionali si risolvano solo attraverso il diritto, cosa che sarebbe ingenuo ipotizzare (analogamente, Bonanate, 2018: 116).

²²⁵ Cfr., ad es., Ferrajoli, 2020: 39 sgg; Ferrajoli, 2022a: spec. 110 sg.; Ferrajoli, 2021; Ferrajoli, 2022b.

²²⁶ *Ibidem*: 41.

²²⁷ *Ibidem*: 49 (cors. nell'orig.).

²²⁸ Ferrajoli, 2022a: 111.

²²⁹ Bobbio, 1979b: 115; Bobbio, 2009b: spec. 1011.

necessariamente rimandano alla questione degli interessi in campo²³⁰. Proprio la crisi ucraina, in questa prospettiva, potrebbe essere d'ammaestramento: qualunque cosa si pensi delle responsabilità (politiche, ché su quelle giuridiche non v'è spazio per discuterne)²³¹, nessuno può negare ch'essa rischia di determinare una catastrofe geopolitica senza precedenti, quale sarebbe l'amputazione di Mosca (della Terza Roma!) dall'Europa, a svantaggio tanto dell'una quanto dell'altra (e forse a vantaggio d'altri)²³². Un ragionamento *politico*, di *interesse*, dovrebbe convincere tutti gli europei dell'assurdità di un simile esito. E sarebbe necessariamente un ragionamento di pace.

I movimenti per le Costituzioni, già dal diciottesimo secolo, si sono nutriti di spinte sociali e politiche connesse a specifici interessi assai più di quanto si siano nutriti di dottrine filosofiche o giuridiche. Perché dovrebbe essere diverso nel terzo millennio? Perché il «momento costituzionale»²³³, stavolta, dovrebbe essere sganciato dalle sue condizioni materiali?

La centralità dell'educazione e degli interessi non elide il ruolo del diritto²³⁴. La politicità delle questioni non l'ha mai fatto, anche perché il diritto stesso è politica. Nella prospettiva di un mondo in pace il diritto ha ancora da dire la sua, in particolare cancellando le occasioni di rischio, prevenendo i conflitti, promuovendo l'equilibrio. Faccio un solo esempio. È urgente un ritorno a una concezione più classica della guerra e a una più sobria idea dei doveri della comunità internazionale. Il quinto articolo preliminare della kantiana *Pace perpetua* recitava: «Nessuno Stato deve intromettersi con la forza nella costituzione e nel governo di un altro Stato»²³⁵. Era e resta un ammonimento saggio, che adesso va proiettato sulla comunità internazionale più ancora che sui singoli Stati, proprio allo scopo di prevenire le occasioni di scontro che sono fatalmente alimentate dall'intervenzionismo «umanitario» o «democratico». È chiaro che far tesoro di questo ammonimento è compito dei titolari del potere politico, ma non vorrei che restasse in ombra la responsabilità dei giuristi e dei filosofi, che con le loro letture «innovative» delle venerabili categorie del diritto internazionale e del di-

²³⁰ Interessi che, per la verità, sono ben chiari alle forze che della pace non si curano: cfr., da ultimo, Grande, 2022: spec. 19 sgg.

²³¹ Che quella contro l'Ucraina sia una guerra d'aggressione non è giuridicamente dubbio. Cfr., da ultimo, anche per ulteriori indicazioni, Bultrini, 2022: 29.

²³² È da chiedersi quanto il mancato coinvolgimento dell'ex URSS nel processo di ridefinizione dei rapporti internazionali e in particolare degli equilibri europei dopo la caduta del Muro di Berlino sia imputabile a semplice «miopia» (come ritiene Ippolito, 2022: 103) o a freddo calcolo dei Paesi occidentali (meglio: di alcuni di essi). La questione essenziale, comunque, resta quella —mai risolta— della posizione della Russia in Europa. In una recente intervista, la Vicepresidente del Parlamento europeo, Dita Charanzová, ha detto: «Il faut dire aux Ukrainiens qu'ils font indéniablement partie de la famille européenne et que la porte est ouverte» e (a di là di qualunque valutazione del se, come e quando consentire l'ingresso dell'Ucraina in Europa) non vedo chi potrebbe negare che l'Ucraina faccia parte della «famiglia europea». Il tempo sembra tuttavia venuto perché sia a Mosca che a Bruxelles si scioglia anche il nodo storico dei confini (non geografici, ma) culturali e dunque politici dell'Europa. Dove si trova la Russia? In Asia, dove giace la parte maggiore del suo corpo, o in Europa, dove da secoli ragiona la sua testa? Le ambiguità, insisto, stanno sia da una parte che dall'altra e sarebbe ora di fare chiarezza.

²³³ Che non sia ancora giunto dice opportunamente Cannizzaro, 2020a: 88.

²³⁴ Sull'essenzialità del ritorno al diritto, anzi, Azzariti, 2022: 7.

²³⁵ Kant, 1956: 287.

ritto costituzionale hanno legittimato interventi bellici ad altissimo rischio²³⁶. Un rischio che oggi coinvolge tutti, proprio tutti, senza eccezione alcuna.

6. Il guerriero *hybristés*?

Il richiamo al rischio nucleare sposta radicalmente la prospettiva della valutazione politica di chi s'abbandona all'azzardo bellico. Se è *nonsense* parlare di guerra nucleare giusta e se, per le segnalate connessioni che qualunque guerra convenzionale ha oggi con quel rischio, è *nonsense* parlare di guerra giusta in assoluto, la scelta di scatenare la guerra, qualunque guerra, merita sempre un apprezzamento negativo. L'opinabilità delle considerazioni morali sulla guerra giusta esime dall'azzardare un giudizio morale: ci basta quello politico. Lo scatenamento della guerra, nel mondo globalizzato e nuclearizzato, è un atto stupido ed è segno di *hybris*, ma di una *hybris* ben diversa da quella sulla quale si era abituati a ragionare prima che la razza umana s'impossessasse dei mezzi per autodistruggersi.

Che la *hybris* trasmodi in *pólemos*, ovviamente, non è destino: si può ben essere *hybristés* senza essere guerriero. Ma non è forse vera la reciproca, cioè che il guerriero sia necessariamente *hybristés*? Molti paradigmatici esempi storici (Alessandro, Cesare e Napoleone su tutti) indurrebbero a rispondere di sì, ma ne dubito. Faccio un altro esempio, non meno paradigmatico, che conforta il dubbio.

Il 13 dicembre 1862 Robert Edward Lee poteva vantarsi d'aver colto uno dei più chiari successi confederati nel corso della tragica guerra civile americana. I suoi soldati, asserragliati su Prospect Hill e sulle alture denominate Saint Marye's Heights, dominanti la cittadina di Fredericksburg, avevano respinto le truppe dell'Unione, quasi due volte superiori per numero e assai più forti per mezzi, dissennatamente lanciate all'assalto dal comandante dell'Armata del Potomac, Ambrose Burnside. Era stato un vero massacro, «one of the bloodiest conflicts of the war»²³⁷, con i confederati che, coperti dalla vegetazione o protetti dal basso muro che costeggiava Telegraph Road, avevano rovesciato valanghe di piombo sui fanti unionisti che, allo scoperto, cercavano di ascendere il dislivello che li separava dai soldati in grigio²³⁸. Lo spettacolo fu talmente cruento che lo stesso Lee, rivolgendosi a James Longstreet, uno dei suoi più valenti generali, pronunciò una frase destinata a passare alla storia: «It is well that war is so terrible. We should grow too fond of it»²³⁹.

²³⁶ Sostiene Rengger, 2013: 99, che, sebbene le contemporanee dottrine della guerra giusta finiscano per estendere le ipotesi di uso della forza, le guerre non diventeranno certo più frequenti a causa di quelle dottrine. L'affermazione, apparentemente realistica, non tiene conto del fatto che quelle posizioni teoriche hanno rilevanti impatti sull'opinione pubblica e, specie nei Paesi democratici, ostacolano la presa di coscienza dell'illegalità della guerra e l'opposizione alla sua indizione e conduzione.

²³⁷ Questa la testimonianza di un protagonista d'eccezione: Longstreet, 1896: cap. 23.

²³⁸ In realtà, le uniformi confederate, specialmente nel caso della truppa, non erano sempre grigie, ma, a causa delle difficoltà di approvvigionamento, avevano spesso un colore giallo-marrone, in genere denominato *butternut*.

²³⁹ Fra i molti che ne danno conto, Korda, 2015: 502.

Era una frase che ben corrispondeva alla personalità di Lee. Il comandante in capo dell'Army of Northern Virginia era, per i suoi uomini, «il [...] condottiero adorato e invincibile»²⁴⁰, per il quale avrebbero dato e di fatto davano la vita, lo stratega che aveva la «ability to dominate the minds of the men who were fighting against him»²⁴¹, ma era anche «a perfect gentleman in every respect»²⁴², mai mosso da ambizione personale o sete di gloria²⁴³, fornito di doti non solo militari, ma anche umane, così universalmente riconosciute da permettergli di diventare un eroe nazionale²⁴⁴, rispettato e celebrato (almeno prima che gli oscurantisti della *cancel culture* imponessero la rimozione del suo ricordo)²⁴⁵ anche dai suoi nemici: «the most beloved man in either army»²⁴⁶. Lee, teorico della strategia dell'attacco²⁴⁷, aveva saputo attendere, approfittando degli errori dell'ennesimo comandante federale di modesta qualità militare con cui aveva avuto la sorte di scontrarsi prima dell'avvento di Meade e poi di Grant. Ed era stato ricompensato con una straordinaria vittoria, che solo il trionfo di Chancellorsville, pochi mesi più tardi, avrebbe oscurato. Ma nell'estate del 1863 fu lui a commettere, e in più grave misura, l'errore dal quale allora aveva tratto vantaggio.

Il 3 luglio 1863, terzo giorno della battaglia di Gettysburg, falliti gli attacchi sui fianchi della linea federale a Culp's Hill e a Little Round Top, Lee ordinava un attacco in massa al suo centro, dominato dal rialzo di Cemetery Ridge. L'azione verrà ricordata come «carica di Pickett», sebbene sia stata condotta non solo dai suoi soldati, ma anche da truppe distaccate da altre brigate e —soprattutto— più che una carica sia stata (almeno sino agli ultimi metri) una tradizionale avanzata ottocentesca, una marcia di fanteria. Qualche storico le ha riconosciuto una probabilità di successo, sia pur di poco, superiore a quella che aveva avuto Burnside a Fredericksburg²⁴⁸, ma la valutazione di Longstreet (stavolta c'erano truppe meno numerose e più stanche, chiamate a percorrere un tratto di lunghezza doppia di terreno scoperto, fronteggiate da un nemico tre volte più numeroso, dotato di una formidabile artiglieria e protetto da solide opere di campo)²⁴⁹ sembra (anche perché fondata sull'esperienza diretta) più convincente²⁵⁰. Nonostante le condizioni sfavorevoli e la strenua opposizione proprio di Longstreet, Lee decise di attaccare ugualmente e il risultato fu la sconfitta

²⁴⁰ Luraghi, 2021: 858.

²⁴¹ Catton, 1984: 485.

²⁴² Così la testimonianza di James Lyon Fremantle, colonnello inglese osservatore militare a Gettysburg (cfr. Korda, 2015: 523).

²⁴³ *Ibidem*: 592.

²⁴⁴ *Ibidem*: 671.

²⁴⁵ Faccio mie le parole di Schiavone, (2022: 20), quando stigmatizza «il tentativo di normalizzare il passato [...] invece di comprenderlo e di contestualizzarlo in modo sempre più critico [...]. Con il risultato di un impoverimento conoscitivo che desta spavento».

²⁴⁶ Shaara, 2003: XVI.

²⁴⁷ Egli era «The apostle of the attack» scrive Korda (2015: 531).

²⁴⁸ Catton, 2012: 254.

²⁴⁹ Longstreet, 1896: cap. 23.

²⁵⁰ Certo, il fatto che Longstreet avesse fatto di tutto per distogliere Lee dal suo proposito (*ibidem*, cap. 28) potrebbe rendere sospetta la sua valutazione, ma i suoi argomenti sembrano difficilmente attaccabili. Del resto, in Sun Tzu, 1994: 43, 52, 59, 65, si legge —rispettivamente— che «L'abile guerriero fa [...] in modo che gli altri vengano a lui ed evita il contrario»; «La regola militare vieta di attaccare un avversario attestato in alto e di opporvisi quando abbia delle alture alle spalle»; «Si combatte in discesa

decisiva (arrivata, oltretutto, il giorno prima della caduta di Vicksburg!) per la Confederazione. Perché lo fece? Lee era consapevole delle difficoltà del terreno e della forza del nemico, ma aveva una fiducia incrollabile nei suoi uomini, che riteneva capaci di battere qualunque nemico, in qualunque situazione²⁵¹. Come è stato scritto, «there was in him a deep confidence that his man could do anything if they were once properly thrown into action»²⁵² e che «they were simply better soldiers than those of the Union»²⁵³, cosa che del resto anche i soldati pensavano di se stessi²⁵⁴. Insomma, egli era «convinto [...] che il suo esercito fosse praticamente invincibile»²⁵⁵.

Ebbene: questa a me pare una vera torsione verso la *hybris* di un uomo che mai era parso soffrirne (si badi: nella prospettiva di queste riflessioni si tratta del solo profilo che conta, non rilevando quello della valutazione morale dell'oggettivo sostegno alla causa dello schiavismo che Lee aveva assicurato con la sua azione)²⁵⁶. Nel pensiero classico la *hybris* ci si mostra, all'un tempo, come vera e propria sfida agli dei²⁵⁷ e come dismisura, due caratteri fondamentali ch'essa non perde trasfondendosi nella nozione medievale di superbia: San Tommaso l'intende appunto «uno modo secundum quod importat quondam rebellionem ad legem Dei [...]. Alio modo [...] secundum quod est inordinatus appetitus cuiusdam excellentie [sic]»²⁵⁸. Ebbene: cosa fu la scelta di Lee se non una ribellione al dio della guerra e un'assenza di misura nell'apprezzamento delle qualità proprie e dei propri soldati? Lee non era fatalmente *hybristés* in quanto era un capo militare, ma era stato un capo militare *hybristés* in quel momento. E il dio della guerra l'aveva punito, come quasi sempre accade a chi lo sfida²⁵⁹.

Ora, la differenza fra un episodio di *hybris* bellica verificatosi a metà del diciannovesimo secolo e uno dei giorni nostri è assoluta. Lo sconsiderato attacco a *Cemetery Ridge* era stato un errore grave, che era costato la vita, le gambe, le

e mai in salita»; «Su un terreno con ampie distanze e con un nemico di più forza, ingaggiare battaglia è difficile e lo scontro non reca vantaggi».

²⁵¹ Luraghi, 2021: 857.

²⁵² Catton, 2012: 254.

²⁵³ Korda, 2015: 593.

²⁵⁴ Le testimonianze in proposito sono innumerevoli. Cfr., ad es., di prima mano, Caldwell, 1966: 95: «The victories of 1862 and the great battle of Chancellorsville this year had led us to believe scarcely anything impossible to Lee's army». Tra gli storici, McPherson, 1988: 655.

²⁵⁵ Levine, 2015: 184. Di questo convincimento è testimonianza una frase che Lee disse a Longstreet dopo Gettysburg: «It's all my fault. I thought my men were invincible» (cfr. Foote, 1986: 569).

²⁵⁶ Che i combattenti per la Confederazione, al di là delle loro motivazioni soggettive, servissero oggettivamente da puntello al sistema schiavistico è un fatto, non un'opinione. Sulla ben più intricata questione delle loro motivazioni soggettive il contributo più noto (che esamina anche le ragioni dei soldati dell'Unione) è quello di McPherson, 1997. Ho cercato di dire qualcosa, ovviamente in prospettiva costituzionalistica, su questa complessa problematica in Luciani, 2021: 12 sg.

²⁵⁷ Cfr. Nietzsche, 1976: 38.

²⁵⁸ Tommaso d'Aquino, *De vitiis capitalibus, Articulus primus, Responso ad obiecta*, 16. Intesa nel primo senso la superbia è addirittura la «universalis radix omnium peccatorum».

²⁵⁹ Non si può escludere che, qualche volta, anche gli atti più sconsiderati abbiano successo: mi ha colpito molto, di recente, leggendo Sakai (Sakai, Caidon, Saito, 1972: 152 sgg.), l'episodio della «Danse macabre», ispirata dall'ascolto di Saint-Saëns, che tre assi dell'aeronautica giapponese «danzarono» sul cielo di Port Moresby il 16 maggio 1942, azzardando due volte un triplice *loop* sopra le teste degli alleati. Tuttavia, «à la guerre, l'orgueil, à un moment ou à un autre, est toujours sanctionné», saggiamente osservano Henninger, Widemann, 2012: 185.

braccia, la vista, a migliaia di giovani ragazzi del Sud, ma una altrettanto sconsigliata scelta di guerra, ai nostri giorni, può costare la vita a tutti gli esseri umani (salvi quei pochi che si rintaneranno in chissà quali rifugi sotterranei, in cui tuttavia potranno sopravvivere, ma difficilmente vivere). Chi vi si risolvesse sarebbe l'*hybristés* finale, l'*hybristés* più tragico e più grande di tutti i tempi, anzi l'*hybristés* della chiusura dei tempi. Ma proprio per questo, proprio perché l'essere umano è capace di celebrare sanguinari e anche autolesionistici sacrifici sull'altare della propria grandezza, non possiamo escludere che a qualcuno piacerebbe esserlo. Così come non possiamo escludere che qualcun altro male interpreti l'interrogativo, che fu dello stoicismo, se una vita non degna d'essere vissuta valga la pena d'essere difesa a ogni costo²⁶⁰ e, con Jaspers, finisca per ammettere la guerra atomica pur di non soggiacere a un eventuale totalitarismo planetario, sostenendo che la vita (anche quella di altri che magari la pensano diversamente...) ²⁶¹ sarebbe vita solo se libera e potrebbe essere tranquillamente sacrificata qualora cessasse d'essere degna²⁶².

Bibliografia

- Alì, A. (2022). *Dalle misure restrittive dell'Unione europea alla «guerra economica» nei confronti della Russia e della Bielorussia a seguito dell'invasione dell'Ucraina*, «Questione giustizia», 1, 53.
- Algotino, A. (2022). *Pacifismo e movimenti fra militarizzazione della democrazia e Costituzione*, in Azzariti G. (ed.), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, Napoli, ES.
- Anders, G. (2021a). *L'uomo è antiquato. I. Considerazioni sull'anima nell'epoca della seconda rivoluzione industriale* (1956), Torino, Bollati Boringhieri.
- Anders, G. (2021b). *L'uomo è antiquato. II. Sulla distruzione della vita nell'epoca della terza rivoluzione industriale* (1980), Torino, Bollati Boringhieri.
- Apostoli, A. (2022). *L'Italia è una Repubblica democratica fondata anche sul principio pacifista*, in Azzariti G. (ed.), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, Napoli, ES.
- Arendt, H. (1994). *Vita activa. La condizione umana* (1958), Milano, Bompiani.
- Aroneau E. (1961). *Le crime contre l'humanité*, Paris, Dalloz.
- Azzariti, G. (2022). *La pace attraverso il diritto. Una conferenza internazionale per la sicurezza tra le nazioni*, in Azzariti G. (ed.), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, Napoli, ES.
- Ballis, W. (1973). *The Legal Position of War. Changes in Its Practice and Theory from Plato to Vattel*, New York & London, Garland.

²⁶⁰ Come si legge, ad esempio, in Epitteto *Diatribes*, II, 6, 2: «il vivere è indifferente, ma non è indifferente l'uso di esso» (Epitteto, 2017: 351).

²⁶¹ Si manifesta, qui, un paradosso simile a quello —già visto— della guerra di protezione dei diritti umani, che, in quanto guerra, la fa inevitabilmente pagare con il sacrificio di altri diritti umani (vita *in primis*). Nella prospettiva indicata nel testo, il sacrificio atomico, infatti, è asseritamente inteso a salvaguardare la libertà degli esseri umani, ma quella salvaguardia è pagata (oltre che con la vita), prima ancora, con la libertà del soggetto salvaguardato, cui è sottratta la facoltà di scegliere autonomamente fra la libertà e la vita. Difficile immaginare un più insopportabile atto di *hybris*.

²⁶² Jaspers, 1960: 231: «Das Leben, das zu retten der zur Freiheit geborene Mensch alles tut, was möglich ist, ist mehr als Leben. Darum kann das Leben als Dasein, wie das einzelne Leben, so alles Leben, eingesetzt und geopfert werden um des lebenswürdigen Lebens willen».

- Bass, G.J. (2004). *Jus Post Bellum*, «*Philosophy & Public Affairs*», 32, 4, 384-412.
- Benvenuti, M. (2010). *Ripudio della guerra*, in *Studi in onore di V. Atripaldi*, Napoli, Jovene, I, 3-86.
- Bloch, E. (2019). *Il principio speranza* (1959), Milano-Udine, Mimesis.
- Bobbio, N. (1979a). *Il problema della guerra e le vie della pace* (1966), in Id., *Il problema della guerra e le vie della pace*, Bologna, Il Mulino, 1979.
- (1979b). *Diritto e guerra* (1965), in Id., *Il problema della guerra e le vie della pace*.
- (1991a). *Introduzione*, in Id., *Una guerra giusta? Sul conflitto del Golfo*, Venezia, Marsilio.
- (1991b). *Certezze e congetture*, (29 gennaio 1991), in Id., *Una guerra giusta? Sul conflitto del Golfo*, Venezia, Marsilio.
- (1991c). *Dichiarazione al TG3 Piemonte* (15 gennaio 1991), in Id., *Una guerra giusta? Sul conflitto del Golfo*, Venezia, Marsilio.
- (1991d). *L'ora della decisione più sofferta* (17 gennaio 1991), in Id., *Una guerra giusta? Sul conflitto del Golfo*, Venezia, Marsilio.
- (1991e). *Breve risposta ai miei critici* (19 gennaio 1991), in Id., *Una guerra giusta? Sul conflitto del Golfo*, Venezia, Marsilio.
- (2009a). *Il conflitto termonucleare e le tradizionali giustificazioni della guerra* (1962), in Id., *Etica e politica. Scritti di impegno civile*, Milano, Mondadori.
- (2009b). *Filosofia della guerra nell'era atomica*, in Id., *Etica e politica. Scritti di impegno civile*, Milano, Mondadori.
- Boccalini, T. (1910). *Ragguagli di Parnaso e Pietra del paragone politico* (1612-1615), Bari, Laterza.
- Bonate, L. (2018). *Costituzione italiana: Articolo 11*, Roma, Carocci.
- Bovero, M. (2022). *Salus mundi*, Roma, Castelvecchi.
- Bryce, J. (1901). *Flexible and Rigid Constitutions*, in Id., *Studies in History and Jurisprudence*, vol. I, New York, Oxford University Press.
- Bultrini, A. (2022). *Alcune considerazioni di un giurista internazionalista sull'invasione dell'Ucraina*, «*Questione giustizia*», 1, 28-35.
- Caldwell, J.F.J. (1066). *The History of a Brigade of South Carolinians, known first as «Gregg's» and subsequently as «Mc Gowan's Brigade»*, Philadelphia, King & Baird.
- Calore, A. (2007). *Bellum iustum tra etica e diritto*, in Cascione, C., Masi Doria, C. (eds.), *Fides, humanitas, ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, Napoli, ES, 607-616.
- Calvano, R. (2020). *La NATO ha settanta anni (portati male)*, in «*Democrazia e diritto*», 2, 25-50.
- Cannizzaro, E. (1995). *N.A.T.O.*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, X, Torino, UTET.
- (2020a). *La sovranità oltre lo Stato*, Bologna, Il Mulino.
- (2020b). *Diritto internazionale*, Torino, Giappichelli.
- (2022). *La guerra ingiusta. Il conflitto in Ucraina fra diritto ed etica internazionale*, in Azzariti G. (ed.), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, Napoli, ES.
- Capogrossi Colognesi, L. (2007). *Diritto e potere nella storia di Roma*, Napoli, Jovene.
- Carnevale, P. (2013). *La Costituzione va alla guerra?*, Napoli, ES.
- (2019). *Guerra, Costituzione e legge. Qualche riflessione sul trattamento costituzionale della guerra anche alla luce della recente legge sulle missioni internazionali*, in Aa. Vv., *Il diritto della guerra e della pace*, Napoli, ES.
- Cassese, A. (1975). *Articolo 11*, in G. Branca (ed.), *Commentario della Costituzione*, Bologna – Roma, Zanichelli – Il Foro Italiano, 1975.
- Catalano, P. (1965). *Linee del sistema sovranazionale romano*, I, Torino, Giappichelli.
- Caterina da Siena (2006). *Le lettere alle autorità politiche, militari e civili*, Milano, Paoline.
- Catton, B. (1984). *A Stillness at Appomattox*, in Id., *Civil War*, New York, Fairfax.

- Catton, B. (2012). *This Hallowed Ground*, New York, Vintage Civil War Library.
- Chieffi, L. (1990). *Il valore costituzionale della pace. Tra decisioni dell'apparato e partecipazione popolare*, Napoli, Liguori.
- Ciervo, A. (2022). *Critica delle armi. L'articolo 11 della Costituzione, la legge n. 185/1990 e l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa*, in Azzariti G. (ed.), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, Napoli, ES.
- Curti Gialdino, A. (1970). *Guerra (diritto internazionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIX, Milano, Giuffrè.
- Da Legnano, G. (1917). *Tractatus de bello, de represaliis et de duello*, Oxford, Oxford University Press.
- De Brabandere, E. (2014). *The Concept of Jus Post Bellum in International Law. A Normative Critique*, in Stahn, C., Easterday, J.S., Iverson, J. (eds.), *Jus Post Bellum*, Oxford, Oxford University Press.
- De Fiores, C. (2022). *Il principio costituzionale pacifista, gli obblighi internazionali e l'invio di armi a paesi in guerra*, in Azzariti G. (ed.), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, Napoli, ES.
- De Martino, F. (1973). *Storia della Costituzione romana*, II, Napoli, Jovene.
- De Sanctis, F.M. (2020). *Ordinare la vita*, Napoli, ES.
- De Vergottini, G. (2004). *Guerra e Costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia*, Bologna, Il Mulino.
- De Vitoria, F. (2005). *Relectio de iure belli*, Roma-Bari, Laterza.
- Denzinger, H. (2018). *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, Bologna, Dehoniane.
- Diels, H., Kranz, W. (2006). *I Presocratici*, Milano, Bompiani.
- Dogliani, M. (2004). *Il valore costituzionale della pace e il divieto della guerra*, in Carnevale, P. (ed.), *Guerra e Costituzione*, Torino, Giappichelli (disponibile online: https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20060811163101.pdf)
- (2022). *La guerra in Ucraina tra tabù nucleare e oltranzismo politico-mediatico*, in «Questione giustizia», 1, 7-14.
- Douhet, G. (1927). *Il dominio dell'aria*, Roma, De Alberti (disponibile online: <https://www.liberliber.it/online/autori/autori-d/giulio-douhet/il-dominio-dellaria/>)
- Epitteto, *Diatriba*, Firenze-Milano, Giunti-Bompiani.
- Ferrajoli, L. (2020). *Per una Costituzione della terra*, in «Teoria politica», 10, 39-57.
- (2021). *Perché una Costituzione della Terra?*, Torino, Giappichelli.
- (2022a). *Pacifismo e costituzionalismo globale*, in «Questione giustizia», 1.
- (2022b). *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano, Feltrinelli.
- Ferrara, A. (1999). *Le guerre in difesa dei diritti umani e il punto di vista dell'umanità*, in «Parole chiave», 20/21.
- Ferrari, G. (1970). *Stato di guerra (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIX, Milano, Giuffrè.
- Fiorillo, M. (2009). *Guerra e diritto*, Roma-Bari, Laterza.
- Foote, S. (1986). *The Civil War. A Narrative*, II, *Fredericksburg to Meridian*, New York, Vintage Books.
- Frontone, M.C. (1997). *Epistulae ad Verum Imp. Aurelium Caesarem*, in Id., *Opere*, Torino, UTET.
- Galli, C. (2015). *Difensore, accusato, giudice. Carl Schmitt vinto o vincitore?*, in Schmitt, C., *La guerra d'aggressione come crimine internazionale*, Bologna, Il Mulino, 2015.
- Gargiulo, P. (2002). *La guerra: profili di diritto internazionale*, in Aa. Vv., *La guerra. Profili di diritto internazionale e diritto interno*, Napoli, ES, 2002, Carnevale
- Gentili, A. (1877). *De iure belli, De iure belli libri tres*, London, MacMillan.
- Giardina, A. (1075). *Art.78*, in Branca, G., (ed.), *Commentario della Costituzione*, Bologna, Il Mulino.

- (2004). *Diritto internazionale ed uso della forza*, in Carnevale, P. (ed.), *Guerra e Costituzione*, Torino, Giappichelli.
- Grande, E. (2022). *Guerra Inc. Il conflitto in Ucraina, gli Stati Uniti e gli interessi delle corporation*, in «Questione giustizia», 1.
- Greppi, E. (2002). *Uso della forza e tutela dei diritti umani nel diritto internazionale*, in Aa. Vv., *La guerra. Profili di diritto internazionale e diritto interno*, Napoli, ES, 2002.
- Grossi, P. (2013). *La Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico pos-moderno*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 3, 607-627.
- Grozio, U. (1625). *De iure belli ac pacis libri tres, in quibus ius naturae et gentium, item iuris publici praecipua explicantur*, Parigi, Byon, 1625.
- Guderian, H. (2019). *Panzer General. Ricordi di un soldato* (1994), Genova, Italia Storica.
- Henninger, L., Widemann, T., *Comprendre la guerre. Histoire et notions*, Paris, Perrin.
- Holland, T.E. (1877). *Praefatio*, in Gentili, A., *De iure belli libri tres*, London, MacMillan.
- Ippolito, F. (2022). *Conferenza di pace per un nuovo accordo di convivenza internazionale*, in «Questione giustizia», 1.
- Jaspers, K. (1960). *Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. Politisches Bewußtsein in unserer Zeit*, München, Piper.
- Jellamo, A. (1999). *Una nuova filosofia della guerra*, in «Parole chiave», 20/21, 53-90.
- Kant, I. (1956). *Per la pace perpetua. Progetto filosofico* (1795), Torino, UTET.
- Keynes, J. M. (2007). *Le conseguenze economiche della pace* (1919), Milano, Adelphi.
- Korda, M. (2015). *Clouds of Glory. The Life and Legend of Robert E. Lee*, New York, Harper.
- Kritzl, J. (2008). *Adversus turcas et turcarum Deum. Beurteilungskriterien des Türkenkriegs und des Islam in den Werken Martin Luthers*, Bonn, Schirmacher.
- Levine, B. (2015). *La Guerra civile americana. Una nuova storia* (2013), Torino, Einaudi.
- Longstreet, J. (1896). *From Manassas to Appomattox: Memoirs of the Civil War in America*, First Rate Publishers.
- Luciani, M. (2019). *Dal cháos all'ordine e ritorno*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 2, 349-378.
- (2021). *Innovazione e tradizione nelle costituzioni del Novecento. Note preliminari*, in «Specula iuris», 1, 1, 9-42.
- Luraghi, R. (2021). *Storia della guerra civile americana. Da John Brown ad Abraham Lincoln*, Milano, Rizzoli.
- Lutero, M. (1854). *Vom Kriege wider den Türken* (1529), Leipzig, Verlag der Lutherstiftung (disponibile online: <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hne4it&view=1up&seq=8&skin=2021>).
- Maizel, B., Skvorzova, N. (1972). *Dizionario Russo-Italiano*, Mosca, Enciclopedia Sovietica.
- Marx, K. (2004). *Manoscritti economico-filosofici del 1844*, Torino, Einaudi.
- McPherson, J.M. (1988). *Battle Cry of Freedom. The Civil War Era*, Oxford – New York.
- (1997). *For Cause & Comrades. Why Men Fought in the Civil War*, New York – Oxford, Oxford University Press.
- Nietzsche, F. (1976). *La nascita della tragedia* (1886), Milano, Longanesi.
- Orend, B. (2002). *Justice After War*, in «Ethic and International Affairs», 16, 1, 43-56.
- Orend, B. (2013). *The Morality of War*, Petersborough, Broadview Press.
- Phillipson, C. (1911). *The International Law and Custom of Ancient Greece and Rome*, London, Macmillan.
- Pinelli, C. (2003). *Grozio e la dottrina dell'intervento preventivo*, (disponibile online: https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/dibattiti/vicendeinternazionali/pinelli_20030402.html).
- Portinaro, P.P. (2003). *Il principio disperazione. Tre studi su Günther Anders*, Torino, Bollettari Boringhieri.

- Rengger, N. (2013). *Just War and International Order. The Uncivil Condition in World Politics*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Rigano, F. (2002). *La guerra: profili di diritto costituzionale interno*, in Aa. Vv., *La guerra. Profili di diritto internazionale e diritto interno*, Napoli, ES.
- Roppo, V. (2022). *Garantismo. I nemici, i falsi amici, le avventure*, Milano, Baldini&Castoldi.
- Sacco, L. (2012). *Dalla «guerra giusta» alla «guerra santa»: alcune note storico-giuridiche e storico-religiose tra Islām e western legal tradition*, in «Jura Orientalia», 8, 158-185.
- Sakai, S., Caidon M., Saito, F. (1972), *Samurai!* (1957), Milano, Longanesi.
- Sands, P. (2017). *La strada verso Est* (2016), Milano, Guanda.
- Schiavone, A. (2022). *L'Occidente e la nascita di una civiltà planetaria*, Bologna, Il Mulino.
- Schmitt, C. (1972). *Il concetto di «politico»* (1932), in Id., *Le categorie del «politico»*, Bologna, Il Mulino.
- (1997). *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Berlin, Duncker & Humblot.
- (2001). *Glossario* (1991), Milano, Giuffrè, 2001.
- Shaara, M. (2003). *The Killer Angels*, New York, Ballantine.
- Sorrentino, F. (2005). *Riflessioni su guerra e pace tra diritto internazionale e diritto interno*, in Aa. Vv., *Studi in onore di Gianni Ferrara*, Torino, Giappichelli, III.
- Stahn, C. (2007). «*Jus ad bellum*», «*jus in bello*»... «*jus post bellum*»? – *Rethinking the Conception of the Law of Armed Force*, in «European Journal of International Law», 17, 5, 921-943.
- Straus, J. (2022). *European Union after the Crisis: Risks and Opportunities – The Problem of «Uncomfortable Knowledge» and «Institutional Forgetfulness»*, relazione al Congresso «Una nuova politica economica e tributaria per l'Unione Europea», Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 27 maggio, *paper*.
- Sturzo, L. (1929). *The International Community and the Right of War*, London, Allen & Unwin.
- (1992). *Anche in politica non durano l'equivoco, la menzogna, l'inganno*, in Id., *Opere scelte*, VI, *La comunità internazionale e il diritto di guerra*, Roma-Bari, Laterza.
- Suárez, F. (1621a). *Disputatio XVIII (De mediis, quibus ad convertendos, vel coercendos infideles non apostatas uti licet)*, in Id., *De triplici virtute theologica*, II, *Tractatus de fide*, Lione, Cardon & Cavellat.
- (1621b). *Disputatio XIII et ultima*, in Id., *De triplici virtute theologica*, III, *Tractatus de Charitate*, Lione, Cardon & Cavellat.
- Troeltsch, E. (1923). *Political Patriotism and Religion*, in Id., *Christian Thought. Its History and Application. Lectures Written for Delivery in England During March 1923*, London, University of London Press.
- Sun Tzu, *L'arte della guerra*, Roma, Newton Compton.
- Vedaschi, A. (2007). *À la guerre comme à la guerre? La disciplina della guerra nel diritto costituzionale comparato*, Torino, Giappichelli.
- Vegezio, Flavio Renato (1869-859). *Epitomae rei militaris libri IV*, Leipzig, C. Lang.
- Venerosi Pesciolini G. (1970). *Guerra giusta*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIX, Milano, Giuffrè.
- Viola, F. (2003). *Pace giusta e guerra giusta. Luci e ombre nel diritto internazionale contemporaneo*, in «Rivista di diritto costituzionale», 212-243.
- Walzer, M. (1992). *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*, New York, Basic.
- (2017). *Le conseguenze della guerra. Riflessioni sullo jus post bellum* (2012), Sesto San Giovanni, Mimesis.
- Zagrebelsky, V. (2022). *Il governo dichiara che armi invia a Kiev*, «La Stampa», 8 giugno.
- Žukov, G. K. (1970). *Memorie e battaglie*, Milano, Rizzoli.